

TI_GERICHTE 72.2016.229 vom 10. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.229_d20170210

FR: TI_GERICHTE 72.2016.229 du 10 février 2017

IT: TI_GERICHTE 72.2016.229 del 10 febbraio 2017

Regeste

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato 1 kg di cocaina. Ripetuto riciclaggio di denaro: per avere fatto effettuare molteplici trasferimenti di denaro tramite canali di trasferimento internazionale, per CHF 8'961.21

Erwägungen

E. 23

aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012). In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L'indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell'8 ottobre 2014 in re D.D.). 22. In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del

E. 28

giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del'8 aprile 2011; 17.2010.69 del'8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010). VI) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell'atto d'accusa) 23. Secondo l'accusa, IM 1 si sarebbe reso colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere: - nel periodo maggio 2013 – settembre 2013, in correatà con “_____ / _____” e la di lui compagna (rimasti non identificati), senza essere autorizzato, alienato almeno 300 grammi di cocaina (punto 1.1 dell'atto d'accusa); - nel periodo ottobre 2013 – 6 giugno 2014, in correatà con _____, che gli aveva concesso in sublocazione il suo appartamento di _____ a _____, senza essere autorizzato, alienato almeno 150 grammi di cocaina, in particolare a _____ e _____ (punto 1.2 dell'atto d'accusa); - nel periodo febbraio 2014 – 6 giugno 2014, in correatà con _____ e _____, senza essere autorizzato, importato in 2 occasioni dalla Spagna in Svizzera dapprima 100 e poi 200/250 grammi di cocaina destinata all'alienazione (al prezzo totale di CHF 14'000.00) che, con aggiunta di sostanza da taglio, sono diventati 150, rispettivamente 400/450 grammi e acquistato a _____ 300 grammi di cocaina (punto 1.3 dell'atto d'accusa), sostanza stupefacente in seguito alienata nella misura di 987 grammi. 1) La posizione di _____ 24. _____ è stato più volte interrogato nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti suoi e di _____. Assunto a verbale d'interrogatorio contestualmente al suo arresto avvenuto il 6 giugno 2014, egli ha dichiarato di avere dato ospitalità a _____, cittadino _____ che gli sarebbe stato indirizzato da tale “IM 1”, anch'esso cittadino _____ risiedente a _____ nella zona di _____, a partire dalla seconda metà di aprile del 2014. Nel corso del mese di maggio 2014 _____ avrebbe quindi cominciato ad avere dei dubbi circa il coinvolgimento di _____ nel traffico di stupefacenti, e questo a seguito di una richiesta di quest'ultimo di custodirgli una busta, poi risultata contenere denaro contante in banconote da CHF 100.00 e 50.00. Alcuni giorni dopo detta richiesta, _____ avrebbe inoltre chiesto a _____ se fosse interessato a fungere da intermediario per il suo spaccio di cocaina, con il compito di fare da traduttore con gli acquirenti locali, non parlando _____ la lingua italiana. Stando a queste prime dichiarazioni di _____, egli avrebbe quindi accettato tale incarico aiutando il coimputato nella traduzione di telefonate e sms per circa 10 giorni, dopodiché _____ gli avrebbe consegnato un Blackberry, dicendogli che in questa maniera avrebbe potuto interagire direttamente con gli acquirenti e chiedendogli di informarlo tempestivamente circa acquirenti e contatti. _____ ha inoltre precisato che, in una ventina di occasioni, avrebbe accompagnato _____ dal suo domicilio di _____ e ritorno, presenziando di fatto, in 6 o 7 occasioni, pure a delle vendite di cocaina. 25. In questo suo primo interrogatorio di Polizia, _____ ha quantificato la cocaina alienata da _____ in sua presenza in circa 40/50 grammi, specificando che le vendite avvenivano sotto forma di buste del peso variabile tra i 2 e i 10 grammi. Egli ha inoltre ammesso che in queste occasioni partecipava attivamente alla discussione tra _____ e i suoi acquirenti, in qualità di traduttore, ma sarebbe sempre stato il coimputato a decidere prezzi e quantitativi, così come a consegnare la cocaina e incassare il denaro. Per tale sua prestazione di traduttore, non avrebbe a suo dire percepito compenso alcuno. _____ ha peraltro ammesso di avere anche fatto da “tesoriere”, custodendo i proventi delle vendite di cocaina di _____ nel suo ufficio di _____ e di avere, in 4 o 5 occasioni, pure proceduto direttamente, in prima persona, a delle vendite di stupefacente, per un quantitativo di cocaina compreso tra 20 e 25 grammi, essendo in ogni

caso sempre _____ a stabilire se il provento delle vendite gli dovesse venire consegnato o andasse custodito presso il suo ufficio (rapporto di arresto provvisorio 06.06.2014, AI 31). 26. Confrontato al rinvenimento di cocaina, _____ ha dichiarato che: “Preso atto di ciò posso dire che sono rimasto un po’ colpito da questa cosa poiché i patti erano che non ne avrebbe dovuta portare vista la presenza di mia figlia ed un grave conseguente rischio per lei. Per quanto riguarda lo stupefacente ritrovato al mio posto di lavoro posso dire che è stata una dimenticanza della scorsa sera. Avrei dovuto riportarla a _____.” (VI PP 06.06.2014, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 31).

27. Quanto al denaro sequestrato, _____ ha asserito che, che salvo i CHF 600.00 e gli EUR 100.00 rinvenuti sulla sua persona, a lui appartenenti e non provenienti dallo spaccio di cocaina, il resto sarebbe di pertinenza di _____. _____ ha altresì dichiarato di non avere mai consumato e detenuto al suo domicilio della cocaina per consumarla o per venderla, qualificando di false le affermazioni di _____ secondo cui sarebbe stato lui ad alienargli la cocaina sia per uso personale che a scopo di vendita (rapporto di arresto provvisorio 06.06.2014, AI 31).

28. In corso d’inchiesta l’imputato ha poi progressivamente corretto tali iniziali affermazioni, dichiarando che: “(...) ammetto che dal periodo natalizio 2013 ho cominciato ad accompagnare IM 1 per cercare clientela disposta ad acquistare cocaina. Ad esempio lo accompagnavo in centro _____ in zona _____, all’ _____ di _____, lui usciva dall’auto e io tornavo a casa. (...) ho iniziato a fare le consegne di cocaina da solo ad inizio febbraio 2014. Devo comunque precisare che io dovevo sempre passare da IM 1 prima di dar seguito alle richieste degli acquirenti. (...) le chiamate arrivavano anche ad orari d’ufficio o negli orari di scuola. In tal caso io non avendo disposizione chiamavo IM 1 e lo informavo di queste richieste. In pratica era lui che poi si organizzava per la consegna e lo informavo del luogo dell’incontro. (...) questi generi di contatti erano sempre riferiti ad acquisti di cocaina di 5 grammi alla volta. Non nascondo che in qualche circostanza giungevano delle richieste per acquisti da 10 grammi di cocaina alla volta. (...) Alla sera quando tornavo a casa, IM 1 mi consegnava tutti i soldi delle sue vendite in modo da custodirli. (...) con il passare del tempo, anche questi acquirenti facevano maggiori richieste di cocaina, e questo a partire dai mesi successivi fino al giorno del mio arresto. Verso la metà di marzo 2014, IM 1 si è assentato per circa una settimana in quanto è recato in Spagna, non mi ha detto esplicitamente per cosa ma presumo per contattare i fornitori e per depositare i documenti di residenza. Quando è ritornato, con lui c’era _____, la seconda persona arrestata a casa mia. (...) IM 1 quando era in spagna mi aveva avvisato dell’arrivo di _____ e mi aveva chiesto se potevo andare a prenderlo, siccome lavoravo non ho potuto dar seguito a questa richiesta. Ricordo che _____ è arrivato in mattinata e IM 1 in serata. (...) non son in grado di dire se qualcuno di loro avesse trasportato della cocaina in queste circostanze. (...) quando IM 1 è partito per la Spagna gli ho personalmente consegnato il denaro che io custodivo per suo conto nella misura di Euro 5000. Devo comunque ammettere che il biglietto aereo di IM 1 l’ho pagato io con la mia carta di credito. (...) quando IM 1 si è assentato per andare in Spagna non vi era più cocaina a nostra disposizione, questo è il motivo per cui IM 1 è partito. Ammetto che comunque ho continuato a ricevere delle richieste d’acquisto di cocaina, e non essendocene a disposizione ho cercato di prendere tempo rimandando di giorno in giorno. (...) Dal momento che poi IM 1 è partito alla volta di _____, cioè inizio marzo 2014, questa situazione riferita alla gestione della cocaina è stata poi gestita da _____. (...) preciso che in base ad un piccolo calcolo fatto in questo momento deduco che in mia presenza da quando tutto è cominciato, cioè fine gennaio 2014 al giorno del mio

arresto ho potuto vedere un quantitativo di cocaina totale che reputo essere di almeno 200 grammi. Sostanza che è poi stata venduta nei modi appena indicati. (...) So perché non ero uno stupido e perché me lo hanno anche detto che se loro arrivavano dalla Spagna con 200 grammi di cocaina, questa sostanza diventava poi 400 grammi in quanto tagliata, in questo modo il quantitativo aumentava e il prezzo diminuiva. Forse non mi sono spiegato bene ma devo comunque spiegare e precisare che in mia presenza, con IM 1 e poi di seguito con _____ ho avuto modo di distribuire un complessivo che reputo essere di almeno 300 grammi di cocaina totale. A questa sostanza vanno aggiunti almeno 100 / 150 grammi, come detto IM 1 e _____ erano sempre in possesso di denaro ed erano degli spendaccioni. Un complessivo di 400 / 450 grammi. (...) preciso che quando io ero presente la cocaina veniva da noi venduta al prezzo medio di CHF 300.- per 5 grammi circa e CHF 600.- per 10 grammi circa. (...) la cocaina veniva confezionata e tagliata unicamente da loro (IM 1 e _____), io non sarei in grado di fare una cosa simile. Pure i bilancini che sono stati sequestrati a casa mia non erano miei, questi erano stati comprati da _____ e da IM 1” (VI PG 17.06.2014, p. 5 e segg., allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 564). Nel verbale dell’8 agosto 2014 _____ ha poi dichiarato: “Siamo stati a _____ perché IM 1 – da _____ – mi aveva chiesto di accompagnare _____ a _____ (...). Ammetto che l’incontro era finalizzato all’acquisto di cocaina. Io ero presente ma la conversazione è stata eseguita e valutata da _____. (...) Posso dire che all’inizio sono stati mostrati 2 o 3 grammi. Poi nel discorso il _____ ha mostrato ulteriore sostanza che reputo essere stata sui 50 grammi di cocaina. (...) Se avevamo soldi potevamo prenderla subito, ciò che abbiamo fatto, o meglio _____ ha fatto siccome aveva del denaro che si era fatto prestare dalla sua ragazza. _____ ha riferito che ne avrei presi 500 di grammi ma questo non è affatto vero visto che in quel momento non avevo i soldi e poi il prezzo stabilito al grammo era di CHF 50.- e a quel prezzo un totale simile sarebbe venuto a costarci CHF 25'000.- cosa non realizzabile. (...) quel giorno _____ ha acquistato 50 grammi di cocaina che poi ha occultato sulla sua persona. (...) ammetto che oltre i 50 grammi acquistati da _____ c’è stato un altro rifornimento ottenuto da questo _____. Forse un paio di settimane dopo all’incontro, è arrivata dell’altra cocaina che è stata trasportata da una ragazza. (...) La cocaina ammetto che è arrivata a casa a _____. So che è stata consegnata a _____ siccome era lui che l’aspettava anche perché me lo aveva detto. Ammetto che il giorno della consegna sono stato avvisato telefonicamente da questa ragazza che è stata incaricata del trasporto. (...) Nel frattempo la ragazza è entrata in casa e su mia indicazione ha lasciato la cocaina in una camera. Anche perché non poteva continuare a girare con questa cocaina addosso, era troppo rischioso. (...) _____ mi ha precisato che in tale circostanza la donna gli aveva consegnato un totale di 200 grammi di cocaina. (...) per quanto ne so i 200 grammi di cocaina sono stati tagliati da _____ che ha ottenuto un complessivo di 300 grammi.” (VI PG 08.08.2014, p. 8 e segg., allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 564). 29. Nel successivo verbale di Polizia _____ ha poi affermato che: “Quando lui [IM 1, n.d.r.] è partito, ammetto che mi ha lasciato circa 25/20 grammi di cocaina (formati da 5 singoli involucri) e il suo telefono Blackberry in modo da gestire in sua assenza il traffico di cocaina. (...) Dei 100 grammi di cocaina ricevuti ho poi saputo che IM 1 e _____ li hanno tagliati facendoli diventare un totale di 150 grammi di cocaina – gennaio/inizio febbraio 2014. (...) A febbraio 2014 ammetto di aver partecipato a vendere questa nuova cocaina, ciò che si è poi ripetuto anche per gli ulteriori rifornimenti di cocaina, avvenuti nei mesi successivi e sino al mio arresto. La sostanza mi veniva sempre fornita da IM 1 o da

_____, a dipendenza della necessità. Che si occupava del lato finanziario legato a questo traffico ero prettamente io, almeno a partire da fine gennaio/inizio febbraio 2014. (...) La contabilità ho cominciato a tenerla su excel e precisamente utilizzando il computer di IM 1 (...). Inizio contabilità che se non erro ho cominciato a tenere da fine febbraio 2014, anche perché in quei periodi il quantitativo di 150 grammi stava per finire e loro mi chiedevano quanti soldi c'erano a disposizione, in modo da riorganizzare un nuovo rifornimento dalla Spagna. (...). Arriviamo a fine febbraio 2014 e cioè quando IM 1 si è organizzato per ripartire con _____ per un nuovo rifornimento di cocaina dalla Spagna. Ricordo che in tale circostanza, su precisa richiesta, gli avevo consegnato a mano all'incirca CHF 2000.-/3000.-. (...) Ribadisco che questo nuovo rifornimento di cocaina, per quanto mi è stato detto e per quanto ho poi avuto modo di ricostruire dalla contabilità, ha permesso di ottenere sui 200/250 grammi di cocaina. Tagliata ha poi fruttato sui 400/450 grammi lordi di cocaina – inizio marzo 2014. (...) Di questi 400/450 grammi di sostanza, tra marzo e aprile 2014 ammetto di averne venduta sui 140/160 grammi al solo _____, circa 60/70 grammi a _____, circa 20/30 grammi al tunisino come peraltro già riferito (allegato DOC E del mio verbale datato 08.07.2014) e circa 5/10 grammi a colui che mi è stato riferito chiamarsi _____. Quindi ammetto di averne venduto un totale di circa 225/270 grammi di cocaina. A tal proposito preciso che sul foglio excel – l'unico e solo fatto – per questo periodo (marzo 2014) è presente una grossa operazione che concerne IM 1. A una persona ha venduto 150 grammi al prezzo di CHF 5000.-. E' stato lui stesso a riferirmi questo particolare, in quanto con i soldi ricavati da questa singola vendita ha pagato il biglietto per andare a trovare sua madre in quel di _____ (periodo metà marzo 2014). Anche per questo viaggio il biglietto aereo è stato pagato per il tramite della mia carta di credito (_____). (...) Verso la fine aprile 2014 e cioè quando IM 1 non era ancora rientrato, anche questo ennesimo rifornimento di cocaina stava per finire. (...) _____ mi ha proposto di non coinvolgere più IM 1, per il motivo che spendeva troppi soldi, e quindi organizzarsi nuovamente per ottenere un nuovo rifornimento di cocaina, da ripartire tra noi. A _____ ho fatto credere di accettare e nel contempo ho informato anche IM 1. (...) IM 1 mi ha fornito un numero di un suo contatto telefonico spagnolo che casualmente in quel periodo era a _____. (...) quindi nel modo già riferito abbiamo incontrato questa persona a _____. Nel precedente verbale d'interrogatorio avevo riferito di un acquisto di soli 50 grammi. Ciò non corrisponde al vero siccome in quella circostanza, con i soldi che avevamo a disposizione, abbiamo acquistato 100 grammi di cocaina, pagati sul posto CHF 4'500 – e con debito di CHF 500.-. Il denaro utilizzato era quello presente in cassa. Corrisponde al vero che poi da questa medesima persona, 2 o 3 giorni dopo la nostra trasferta a _____ abbiamo ottenuto un ulteriore rifornimento di circa 200 grammi di cocaina. (...) Da questo _____ abbiamo ottenuto un totale di 300 grammi di cocaina. Sostanza che è rimasta tale siccome nessuno di noi l'ha tagliata.” (VI PG 22.08.2014, p. 3 e segg., allegato 4 al rapporto d'inchiesta, AI 564). 30. Confrontato al fatto che il totale di sostanza stupefacente trafficata ammontava a 850/900 grammi, _____ ha dichiarato che: “(...) la sostanza totale (850/900 grammi) è comprensiva di quella consumata da _____.” (VI PG 22.08.2014, p. 8, allegato 4 al rapporto d'inchiesta, AI 564). Nel corso del verbale del 16 settembre 2014 _____ ha poi riferito che: “(...) confermo che in quel periodo, cioè novembre / dicembre 2013 ero già attivo nella vendita di cocaina, o meglio, a seguito di un periodo di depressione, mi ero offerto di aiutare IM 1 e lo accompagnavo con il mio veicolo a fare delle consegne di cocaina (...).” (VI PG 16.09.2014, p. 4, allegato 5 al rapporto

d'inchiesta, AI 564). Nuovamente interrogato il 17 ottobre 2014, l'imputato ha avuto modo di riferire che: "(...) io confermo i quantitativi già ammessi nei verbali precedenti e cioè 850 / 900 grammi di cocaina trafficati in correttezza con IM 1 e _____." (VI PG 17.10.2014, p. 7, allegato 6 al rapporto d'inchiesta, AI 564). In occasione del verbale dinanzi al PP del 30 ottobre 2014 _____ ha dichiarato che: "Io escludo di avere iniziato a trafficare cocaina da aprile/maggio 2013 così come mi dice l'interrogante. Io ho iniziato a trafficare cocaina in ottobre/novembre 2013. Escludo il mese di settembre 2013 perché io sono stato 3 settimane negli Stati Uniti. Escludo anche di avere venduto cocaina prima di settembre 2013 così come ho già detto sopra. (...) Confermo che a fine gennaio/inizio febbraio 2014 sono stati importati dalla Spagna 100 grammi lordi di cocaina che sono stati tagliati e quindi diventati 150 grammi. Voglio precisare che io ho preso i soldi che provenivano dalla vendita di cocaina a _____ per pagare la ragazza. In pratica io ho ricevuto i soldi da _____, che ho tenuto a casa mia nell'appartamento di via _____ a _____, e li ho poi consegnati a IM 1 che li ha dati alla ragazza che ha portato la cocaina. A quel momento non avevamo ancora la cassa comune perché è stata istituita a fine febbraio 2014." (VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533). 31. Interrogato a sapere se verso la fine di febbraio 2014 c'era stato un nuovo rifornimento dalla Spagna per complessivi 200/250 grammi di cocaina che tramite taglio è stata aumentata a 400/450 grammi ha risposto che: "Si lo confermo. Si tratta di fine febbraio/inizio marzo 2014 e si tratta di 250 grammi lordi di cocaina che sono stati tagliati e sono arrivati a circa 350/400 grammi lordi. Io non mi ricordo più di preciso quanta sostanza è stata ottenuta dopo averne eseguito il taglio. Erano IM 1 e _____ a tagliarla, io non ne sono capace. Ho visto come facevano IM 1 e _____ ma io non ho mai partecipato a tale operazione. (...) I soldi che ho speso li ho poi recuperati dalla cassa comune. Preciso che quando dico cassa comune intendo dire la cassa di IM 1 e di _____. Io non ho mai preso niente da quella cassa senza il loro accordo. (...) Io ho preso i 550 grammi di cocaina e li ho moltiplicati per CHF 80.00 al grammo che è più o meno una media del prezzo di vendita. Ho poi dedotto le spese sostenute per l'acquisto e per i viaggi. Per fare questo calcolo io ho tenuto in considerazione la totalità della cocaina venduta e ricevuta dalla Spagna." (VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533). 32. Relativamente alla fornitura ottenuta da _____, nel medesimo verbale _____ ha affermato che: "È giusto dire che c'è stato un primo rifornimento portante su 100 grammi lordi di cocaina ed un secondo rifornimento portante su 200 grammi lordi di cocaina per totali 300 grammi lordi di tale sostanza. L'importo complessivo pagato per questi 300 grammi è di CHF 15'000.00. Non si devono quindi aggiungere i CHF 4'500.00 e i CHF 500.00 ai 15'000.00." (VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533). 33. Quanto al proprio ruolo, _____ ha riferito che: "Io dovevo tenere i rapporti con gli acquirenti perché parlo italiano mentre che IM 1 e _____ parlano solo spagnolo. Quindi io gestivo le telefonate e molte volte ho consegnato della cocaina andandoci da solo. Nel senso che raggiungevo io i luoghi in cui si trovavano gli acquirenti. Questo soprattutto nel periodo in cui IM 1 era a _____; dico questo perché prima della sua partenza agli appuntamenti con gli acquirenti ci andavamo assieme. Aggiungo che quando IM 1 a volte non c'era, io mi recavo dagli acquirenti con _____. Mi è anche capitato di portare cocaina al mio posto di lavoro e di consegnarla o nel garage del palazzo o vicino allo stesso. Io incassavo i soldi delle vendite quando andavo da solo e li mettevo nella cassa comune. Quando con me c'erano IM 1 o _____ i soldi li ricevevano loro, me li consegnavano (tutti o in parte) e poi io li mettevo nella cassa comune. La cassa comune la tenevo in ufficio in una busta in un cassetto della mia scrivania. (...) _____ non è venuto dalla Spagna

in Svizzera per trovare un posto di lavoro, ma è venuto per trafficare cocaina. Io so che IM 1 aveva detto a _____ di venire in Svizzera a fare questo traffico perché rende bene il mercato di _____. Io so questo perché ero presente quando ne hanno parlato. Doveva essere il mese di febbraio 2014, insomma quando _____ è arrivato qua.” (VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533). In occasione del verbale 28 novembre 2014 egli ha poi affermato che: “Si è corretto per il periodo da gennaio / febbraio 2014 fino al 6 giugno 2014 io avevo ricavato questo quantitativo di 850 / 900 grammi lordi di cocaina venduta complessivamente da noi ricostruendolo dagli acquisti di cocaina con relativo taglio. Ho poi fatto una verifica supplementare con i soldi ricavati per vedere se i calcoli stavano in piedi. A questo quantitativo di 850 / 900 grammi lordi di cocaina, occorre aggiungere la cocaina venduta da noi nel periodo ottobre / novembre 2013 – fine dicembre 2013. Posso stimare che in questo periodo siano stati venduti ulteriori 150 grammi di cocaina, in particolare a _____ e a _____. In definitiva, ammetto di aver trafficato complessivi 1'000.- 1'050.- grammi lordi di cocaina nel periodo ottobre / novembre 2013 6 giugno 2014. (...) Desidero innanzitutto precisare che occorre distinguere fra il quantitativo di cocaina generato complessivamente da me, IM 1 e _____ nel periodo ottobre / novembre 2013 fino al 6 giugno 2014, dal quantitativo di cocaina da me personalmente venduto. Il totale di 987 grammi di cocaina riferito dagli acquirenti può essere veritiero se si considera come un totale complessivo di cocaina trafficato da me, IM 1 e _____. Per contro, io contesto di aver venduto personalmente questi 987 grammi lordi di cocaina, così come riferito nel verbale di interrogatorio del

E. 30

ottobre 2014 (pag. 14-15). In effetti, io al massimo avrò venduto a _____ 500 grammi, a _____ tra i 120 / 150, a _____ non ho venduto niente, e per quanto concerne gli altri quantitativi riferiti li reputo corretti.” (VI PP 28.11.2014, p. 6, 7, 11, AI 556). 34. Interrogato quindi a sapere se fosse corretto ritenere sue responsabilità comprese tra 1'000 grammi e 1'050 grammi di sostanza trafficata, _____ ha risposto: “Sì, confermo di aver trafficato 1 Kg.” (VI PP 28.11.2014, p. 6, 7, 11, AI 556). Tale circostanza è poi stata da lui confermata nel verbale successivo davanti al PP: “Sì confermo integralmente le mie dichiarazioni secondo le quali ho venduto 1Kg di cocaina nel periodo che mi ha appena indicato l’interrogante unitamente a IM 1 e a _____. Contesto invece di aver a mio carico una vendita di ulteriori 100 grammi di cocaina riferiti al periodo giugno 2013 a agosto 2013 riferiti al calcolo eseguito sulla base del minimo vitale di IM 1.” (VI PP 04.12.2014, p. 2, AI 559). 35. _____ ha avuto modo di esporre la propria versione dei fatti pure a confronto con _____, circostanza in cui ha dichiarato che: “Quanto ha dichiarato _____ non corrisponde perfettamente al vero. Voglio dire che _____ è arrivato in Svizzera nel corso della prima settimana del mese di febbraio 2014 insieme ad una ragazza. Io ero al lavoro, ma so che loro (_____ e la ragazza _____) sono arrivati nel mio appartamento verso le 14:00 perché mi ha scritto un messaggio “IM 1” dalla Spagna. Voglio precisare che “IM 1” era andato in Spagna per acquistare 100 grammi di cocaina, per questo scopo io gli avevo dato Euro 5'000.-. (...) A precisa domanda, rispondo dunque _____ fin dal suo arrivo è sempre stato attivo nel traffico di cocaina; magari all’inizio non immediatamente nella vendita a terzi, però nel confezionamento e nel taglio della cocaina _____ ha dato una mano fin da subito. Mi ricordo anche che _____ era l’unico che “IM 1” ascoltava nell’ambito dell’impiego degli utili della droga, nel senso che _____ diceva che bisognava dividere i proventi in 3 e che “IM 1” non poteva spendere tutto lui. (...) I ruoli in merito al nostro traffico di

cocaina erano i seguenti: “IM 1” era effettivamente il capo, inteso questo però come la persona che aveva più esperienza. Già nel primo viaggio in Spagna per l’acquisto dei 100 grammi di cocaina, voglio dire che i 5'000.- Euro destinati all’acquisto della droga erano principalmente i suoi, frutto della sua attività di spaccio. (...) Io voglio dire che solo quando sono arrivati i primi 100 grammi di cocaina e _____ sono stati definiti i nostri ruoli. Il guadagno ipotizzato di CHF 9'000.- della vendita di questa droga in realtà è stato solo ipotetico, in primo luogo perché non subito si poteva realizzare tutto il guadagno, ma ci è voluto del tempo. In secondo luogo perché “IM 1” era uno spendaccione e gli piaceva fare la bella vita in discoteca. Questo per dire che noi avevamo detto che il guadagno andava ripartito in 1/3, ma poi in realtà questo non è avvenuto. Voglio poi aggiungere che è capitato che “IM 1” prendesse del denaro dalla cassa per le sue spese, per esempio i CHF 10'000.- per andare a _____ e noi non gli dicevamo nulla perché i soldi erano anche i suoi. In sostanza, a “IM 1” interessava fare la bella vita, mentre non gli interessava come veniva ripartito poi il guadagno.” (VI PP confronto con _____ / _____ 16.02.2015, p. 4 e segg.). _____ ha in fine ribadito che il quantitativo di cocaina trafficata ammonta a 1'000/1'050 grammi lordi ancora nel verbale dinanzi al PP del 12 marzo 2015 (AI 613, p. 5). 36. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, _____ ha ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, precisando che: “(...) dopo la partenza di IM 1 per la Spagna, al suo rientro è arrivato anche _____ in compagnia di una ragazza. Dapprima è arrivato _____ con la ragazza in bus, IM 1 è rientrato poco dopo, lo stesso giorno, in serata, in quanto viaggiava in aereo. Al suo rientro, IM 1 mi ha detto che la ragazza aveva portato con sé 100 gr di cocaina. Qualche giorno dopo la ragazza è rientrata in Spagna, mentre _____ è rimasto. IM 1 mi ha informato del fatto che lui era un suo amico d’infanzia, e che sarebbe rimasto ad aiutarci con il lavoro, in particolare con il taglio e la preparazione della cocaina.” (VI DIB 03.09.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). Circa la sua attività nell’ambito degli stupefacenti, _____ ha dichiarato che: “(...) tutto è iniziato verso ottobre/novembre 2013, per diversi motivi. Portavo IM 1 con me in auto, lui sull’arco di un mese mi dava 200/300.- fr., io mi trovavo in difficoltà per mantenere mia figlia e non potevo pesare troppo su mia madre, anche se lei mi ha dato una mano. I soldi che mi dava IM 1 mi facevano comodo, erano un aiuto in più. Successivamente, arrivati i primi 100 gr di cocaina, mi sono trovato dentro al giro, ho fatto fatica ad uscirne e a capire cosa stava succedendo, anche perché da lì a poco ho deciso di andare a vivere con _____. (...) per il periodo iniziale _____ mi ha pagato la pigione per i mesi maggio/giugno 2013. In seguito non ha più pagato, IM 1 è dunque andato a vivere in un monolocale. Quando è uscito dal mio appartamento ho iniziato a portarlo fuori in auto, e lui mi ha pagato 100/150.- fr al mese per i miei servizi. Io sapevo a quel momento che lui vendeva cocaina. È poi ritornato nell’appartamento a partire da dicembre 2013/gennaio 2014, e da quel momento ha iniziato a pagarmi la pigione, finché è iniziato il giro ed il traffico di cocaina. (...) io ho iniziato quando c’era solo IM 1. Quanto ai ruoli, io personalmente tenevo i soldi sul mio posto di lavoro, non volendoli lasciare a casa mia o nell’appartamento. Da parte sua IM 1 conosceva degli acquirenti a _____. Inoltre, IM 1 e _____ si occupavano poi del taglio e della preparazione. IM 1 e _____ si conoscevano già, io comunque facevo da tramite tra i due, siccome sono stato io a consegnare la maggior parte della cocaina a _____”. (...) ho pagato la trasferta in Spagna di IM 1 con i soldi della “cassa”. La maggior parte delle spese di viaggio, benzina e quant’altro, provenivano dai soldi della cassa. Sono così state pagate la prima trasferta di IM 1 e la successiva in Spagna, fatta da IM 1 e _____, come pure la trasferta a

_____ . Pagavamo sempre con i soldi della cassa anche i fornitori.” (VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 37. Relativamente ai quantitativi, _____ ha confermato di avere trattato complessivamente 987 grammi di cocaina. Di questa 850/900 grammi sono stati ottenuti dalla Spagna e da _____, mentre la differenza è rappresentata dalla sostanza già compravenduta tra ottobre 2013 e febbraio 2014, ovvero prima dell’arrivo di _____ (VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 556). 38. L’imputato ha altresì dichiarato di avere venduto personalmente 620 grammi di detta sostanza (VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 613). 39. Tali fatti sono stati ritenuti dalla Corte di appello e di revisione penale, che con sentenza del 18 aprile 2016 (Inc. 17.2015.205+206 e 17.2016.90) ha condannato _____, fra l’altro, per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, tra agosto 2013 e il 6 giugno 2014, a _____, _____, _____, in Spagna e in altre imprecisate località del Canton Ticino, dapprima (da agosto 2016) quale complice di IM 1 e “_____” e, in seguito (da ottobre 2013) in correttezza con terzi (oltre ai primi 2, _____ e terzi perseguiti separatamente), agendo in banda, secondo accordi e con ruoli e modalità prestabiliti, trafficando per mestiere, ripetutamente acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di cocaina, valutato in 987 grammi netti, vendendone personalmente 620 grammi netti. 40. _____ è poi stato sentito anche nell’ambito del procedimento penale relativo a IM 1, a confronto con quest’ultimo. In tale occasione, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, secondo cui nel periodo ottobre/novembre 2013 – inizio febbraio 2014 con IM 1 avevano venduto 150 grammi di cocaina, in particolare a _____ e _____ (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 8, AI 677). Quanto alle modalità della vendita, _____ ha ribadito: “Confermo che era “IM 1” a darmi CHF 100.- o CHF 80.- ogni due settimane in cambio del mio aiuto per andare in giro e fare le consegne in macchina insieme a lui. (...) Gli acquirenti li conosceva “IM 1”. “IM 1” non parla italiano, ma all’inizio in qualche modo se la cavava perché comunque lo spagnolo non è il russo e si capisce. Voglio dire che quando ho iniziato a immischiarmi negli affari di cocaina, facevo io da traduttore per “IM 1” per quelle volte che ce n’era bisogno. In questo periodo di telefono ce n’era uno, era il numero di “IM 1” che teneva lui. Io non avevo questo telefono cellulare, e pertanto agli acquirenti quando davamo il numero rispondeva “IM 1”. Se del caso, “IM 1” alla sera quando io non lavoravo mi chiedeva una mano a tradurre dallo spagnolo all’italiano. (...) io non so a quanto veniva venduta la cocaina, perché questo compito era di “IM 1” in questo periodo. Io unicamente lo accompagnavo, fino a fine dicembre 2013. Io lo accompagnavo in auto e poi lo scambio di cocaina –soldi avveniva fra “IM 1” e l’acquirente, mentre io restavo in macchina. (...) quindi è corretto dire che io da ottobre 2013 / fino a fine dicembre 2013 ho aiutato “IM 1” in questo traffico di cocaina. Il mio ruolo è stato comunque marginale, perché chi gestiva veramente il traffico era lui, considerato anche che io ero agli inizi e fino ad allora non l’avevo mai fatto.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 7, AI 677). 41. _____ ha pure confermato che, contestualmente all’arrivo di _____ dalla Spagna, sono stati importati in Svizzera 100 grammi di cocaina, che tagliata è lievitata a 150 grammi (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 8, AI 677). 42. Sul ruolo assunto da IM 1 in tale traffico ha spiegato: “Voglio dire che ad un certo momento, parlando con “IM 1”, è stato lui a dire che bisognava importare la cocaina dalla Spagna perché così c’era più margine di guadagno. Non sono stato io a fare questa proposta, perché appunto io non avevo nessun contatto in Spagna e non avrei saputo come fare. “IM 1” è partito con attorno 5'000 Euro che avevamo

in quel periodo e poi è arrivato _____ con una ragazza dopo un paio di giorno. “IM 1” è arrivato successivamente. (...) non sono stato io a tagliare questi 100 grammi di cocaina. Il taglio e poi il confezionamento sono stati eseguiti da “IM 1” e da _____, visto anche che lui era arrivato qui in Svizzera per questo scopo. Io quando veniva fatto il taglio della cocaina ero al lavoro. Per quanto riguarda la vendita, “IM 1” ha partecipato a pieno titolo come anch’io e _____. I soldi della vendita li custodivo io. Quando “IM 1” me li chiedeva, io glieli davo. Potevano essere CHF 100.- o CHF 200.-, ricavati dalla vendita di cocaina.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 8 e 9, AI 677). Alla domanda a sapere se IM 1 sapesse come tagliare e confezionare la cocaina, _____ ha risposto: “La droga era arrivata e bisognava confezionarla in buste dosi da 5 o 10 grammi. Io non ero presente a quest’operazione, perché mi trovavo al lavoro. Io andavo via alla mattina e alla sera le confezioni erano pronte. Non so pertanto dire chi lo faceva, se fosse _____ o “IM 1”. Comunque poteva capitare che magari un acquirente volesse un grammo o anche 2 e pertanto in questi casi bisognava spacchettare una confezione già pronta e riconfezionarla. Mi è capitato anche a me di svolgere quest’operazione, come è capitato anche a “IM 1” e a _____. (...) io non ho avuto l’impressione che “IM 1” fosse “imbranato” nel pesare la cocaina. Magari la prima volta, ma poi era capace.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 9 e 10, AI 677). 43. _____ ha in fine confermato che a fine febbraio 2014 vi è stato un nuovo rifornimento di cocaina dalla Spagna di complessivi 200/250 grammi, che tagliati hanno fruttato 400/450 grammi: “Si è giusto. (...) sono sicuro che i quantitativi di cocaina sono quelli lì, ecco magari non sono esatti al decimo di grammo, ma comunque non erano di più né di meno. Per me sono stati importati 200 / 250 grammi che tagliati sono diventati 400 / 450 grammi di cocaina.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 10, AI 677). 44. Sul ruolo di IM 1 in questa seconda importazione di cocaina ha spiegato: “Il suo ruolo è stato il medesimo della prima volta, con l’eccezione che questa volta c’era anche _____. A fine febbraio la cocaina era finita e pertanto “IM 1” e _____ sono andati in Spagna a procurarsene dell’altra. Io non so dire chi di loro due ha avuto i contatti con i fornitori, io comunque non potevo andare in Spagna perché lavoravo. Anche l’importazione è avvenuta, per quello che ne so, nel medesimo modo della volta precedente, ossia che è arrivato _____ con una ragazza che portava la cocaina, mentre “IM 1” è arrivato successivamente in aereo a _____. La cocaina è poi stata tagliata mentre io ero al lavoro e poi è stata venduta da tutti e tre, fino a che IM 1 è andato a _____ a metà marzo 2014. Lui credo sia stato a _____ per 1 mese / 1 mese e mezzo, lui è arrivato se non sbaglio a fine maggio 2014. (...) io i quantitativi di cocaina li ho calcolati sulla base di soldi che io ho consegnato a loro, che era al doppio di quello del primo viaggio. Io ho consegnato a “IM 1” e a _____ in totale 10'000 Euro, divisi in tranches da 5'000.-. Ossia io ho consegnato a “IM 1” 5'000 Euro e a _____ 5'000.-. Io sono sicuro che la cocaina, una volta tagliata, era sui 400 grammi. Almeno 400 grammi di sicuro ce n’erano e sono stati venduti, buona parte anche in assenza di “IM 1” visto che lui era a _____. Non posso escludere che in realtà la cocaina importata dalla Spagna fosse minore e sia stata tagliata di più per ottenere il quantitativo di 400 / 450 grammi.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 11, AI 677). 45. _____ ha poi aggiunto, in merito all’assenza di IM 1 dovuta al suo viaggio a _____: “Gli ho comperato io il biglietto di andata, c’è la traccia agli atti sui miei estratti bancari. Dovrebbe esserci un estratto conto della _____, un giro conto dalla posta alla carta di credito. Da quella data lì, più o meno, uno o due giorni dopo mi ricordo che era partito. Comunque io confermo che la data di partenza di IM 1 era a metà marzo 2014, seconda o terza settimana. Dunque le prime

vendita della cocaina importata dalla Spagna le ha fatte anche lui.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 11, AI 677). Rispondendo alla domanda del difensore di IM 1 a sapere quanta cocaina, di questo secondo rifornimento, fosse stata da loro alienata fino a quando l'imputato era partito per _____, _____ ha quindi affermato: “Io credo che nel periodo dall'arrivo della cocaina dalla Spagna (2° rifornimento) alla partenza di IM 1 siano stati venduti 50 grammi di cocaina da noi.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 15, AI 677). 46. Sull'acquisto dei 300 grammi di cocaina da _____, _____ ha riferito quanto segue: “Confermo il contenuto di questo verbale di interrogatorio. (...) Io confermo di aver avvisato IM 1 di quest'intenzione di _____ che voleva acquistare dell'altra cocaina. IM 1 mi ha detto di temporeggiare. “_____” era una persona che conoscevo già, perché ci eravamo già visti sempre nel mondo del latino a _____. Io avevo salvato il suo numero nel mio telefono cellulare. È stato IM 1 a dirmi di chiamare lui e di chiedergli per l'acquisto di cocaina. Io non ho parlato con IM 1 dei quantitativi da acquistare, perché siamo andati da “_____” direttamente io e _____. Alla fine abbiamo gestito la cosa io e _____. A IM 1 era stato un po' nascosto il fatto che era stata acquistata 300 grammi di cocaina da _____. Io non so se alla fine IM 1 abbia saputo di questo acquisto di cocaina. All'inizio quando IM 1 è tornato a inizio maggio, gli è stato detto che di cocaina non ce n'era più. Io non ho mai detto a IM 1 che era stato finalizzato l'acquisto di cocaina a _____. Non so dire se _____ gliel'abbia detto. IM 1 non capiva perché non c'erano dei soldi in cassa, dato che la cocaina proveniente dalla Spagna era stata venduta. I soldi non c'erano perché erano stati utilizzati per acquistare i 300 grammi di cocaina a _____, cosa che IM 1 non sapeva. Io gliel'ho tenuto nascosto, pensando che _____ glielo dicesse visto che passavano la maggior parte del tempo insieme. Poi sono stato arrestato e non so dire se IM 1 l'abbia saputo oppure no. In sintesi, da quello che so, quando è tornato IM 1 lui non ha più ripreso a vendere direttamente la cocaina perché non sapeva che noi ne avevamo ancora. Dovevamo parlare della questione dei soldi, ma non abbiamo fatto in tempo a farlo. (...) la discussione fra _____ e IM 1 riguardava unicamente i soldi, nel senso che IM 1 diceva che gli spettava la sua parte del ricavato dei 400 grammi di cocaina dalla Spagna, mentre _____ gli rimproverava di spendere troppi soldi in vestiti. Io non so se è stato affrontato l'argomento dell'acquisto dei 300 grammi di cocaina da _____. Poi c'erano comunque degli scoperti negli acquirenti. (...) Io non c'ero alla discussione che ha avuto _____ con IM 1. C'erano comunque due problemi, il primo è che mancava della cocaina (cioè, in realtà, non mancava ma era stato detto così a IM 1) e il secondo era che mancavano i soldi. IM 1 non riusciva a capire e diceva che voleva la sua parte. Per intenderci, visto che noi la cocaina la vendevamo a CHF 80.- al grammo più o meno, mancavano in cassa qualcosa come CHF 24'000.-, importo a cui occorreva comunque dedurre le spese. Io credo pertanto che la discussione che IM 1 ha avuto con _____ riguardasse questa cosa, nel senso della ripartizione dei soldi o di cosa fosse successo visto che non c'era la cocaina. IM 1 mi ha comunicato che _____ se ne voleva andare, ma prima doveva riscuotere i suoi crediti di droga. IM 1 non mi ha mai parlato dei 300 grammi di cocaina, per cui io non so se lui ne fosse a conoscenza.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 12 e 13, AI 677). 47. Invitato a spiegare come avvenisse la ripartizione del guadagno tra lui, IM 1 e _____, _____ ha spiegato: “L'idea era di ripartirli in parti uguali, in tre. Ma alla fine non è stato possibile perché i soldi venivano reinvestiti per l'acquisto di nuova cocaina, oppure venivano spesi per le spese varie oppure venivano dati a chi faceva prima la richiesta. Insomma, venivano dati a chi li chiedeva, per esempio

parte di quello che si aveva è stato dato a IM 1 per andare a _____ perché era da tanto tempo che non ci andava.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 15, AI 677). Alla domanda a sapere se IM 1 fosse stato completamente tagliato fuori dall’acquisto dei 300 grammi di cocaina da _____, _____ ha risposto: “Non so dare una risposta perché non so dire il contenuto della discussione che ha avuto IM 1 con _____. Se IM 1 lo sapeva, avremmo fatto una ripartizione in parti uguali di quello che c’era in cassa. Se non lo sapeva, l’avremmo fatta solo io e _____.” (VI PP confronto IM 1 / _____, p. 15, AI 677). 2) La posizione di _____ 48. Anche _____ è stato sentito più volte nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti suoi e di _____, sfociato, per lui, nella sentenza del 3 settembre 2015 della Corte delle assise criminali (Inc. 72.2015.68). Interrogato dalla Polizia e dal PP contestualmente all’arresto, _____ ha affermato di consumare quotidianamente 1/1.5 grammi di cocaina, sostanza che gli sarebbe stata procurata da _____. L’imputato ha altresì ammesso di aver venduto detta sostanza stupefacente, affermando che: “(...) ho venduto la cocaina nel corso dell’ultimo mese. In sostanza ho venduto 5 / 6 grammi alla settimana. Ogni grammo lordo l’ho venduto a CHF 70 / 80.-, a dipendenza della qualità. Il mio guadagno consisteva in CHF 20 / 30.- per grammo venduto. In sostanza io consegnavo il denaro provento dalle vendite e quindi _____ dopo aver fatto i suoi conti mi consegnava il mio compenso. (...) Mi viene chiesto quanta cocaina ho venduto in Svizzera e rispondo che sono tra i 50 e i 70 grammi di sostanza. Voglio precisare che ho venduto cocaina perché ne consumo tanta. Non ho entrate finanziarie. Quando sono entrato in Svizzera avevo solo circa 200 Euro, che una volta cambiati sono corrispondenti a CHF 270.-” (VI PG 06.06.2014, p. 4, allegato 11 ad AI 31). 49. Ripercorrendo le circostanze del suo arrivo in Svizzera, _____ ha dichiarato che sarebbe stato il cittadino _____ IM 1, detto “_____”, il quale disponeva di una camera presso l’appartamento di _____, a indurlo a giungere in Svizzera, aggiungendo che: “Lui [IM 1, n.d.r.] mi aveva detto che in Svizzera avrei potuto cercare un lavoro onesto ma, visto che in questi due mesi non l’ho trovato, me ne sarei tornato in Spagna. Purtroppo per via della mia dipendenza della cocaina ho venduto stupefacenti per far fronte ai miei consumi.” (VI PG 06.06.2014, p. 5, allegato 11 ad AI 31). L’imputato ha poi riferito davanti al PP che: “(...) voglio aggiungere che i 60 grammi di sostanza che sono stati rinvenuti nell’appartamento di _____, non sono cocaina ma servono per tagliarla. Io so questa cosa perché _____ ne parlava con altre persone lì presenti che non conosco. (...) sono arrivato 2 / 2 mesi e mezzo fa. Entrato in Svizzera sono andato subito da _____ perché IM 1 mi aveva detto che _____ mi poteva affittare una stanza a CHF 500.- al mese. (...) Io sono venuto in Svizzera per trovare un lavoro, ma non ho trovato niente (...). Visto che non riuscivo a trovare un lavoro, un mio amico mi ha detto che potevo vendere della cocaina. Questo amico si chiama _____ e sapeva che io abitavo da _____; _____ sapeva anche che _____ vende cocaina. _____ mi ha quindi aiutato a procurarmi della cocaina da _____ che mi avrebbe aiutato a venderla. _____ mi avrebbe aiutato visto che io non parlo italiano e non conosco nessuno qui nel Canton Ticino. In pratica _____ mi diceva quanta cocaina aveva bisogno, questo succedeva per telefono, io andavo da _____ e dicevo che avevo bisogno la cocaina, _____ me la consegnava, _____ mi raggiungeva a _____ (abita pure lui a _____) e prendeva la cocaina, _____ andava a venderla e poi mi portava i soldi con già dedotto il suo guadagno. Io consegnavo il denaro a _____ che poi mi lasciava qualcosina che erano CHF 20.- per un grammo. Io non so dove _____ teneva la cocaina. Il fatto è che lui non si fidava di

me per cui non me lo diceva. Io non ho mai cercato il posto in casa in cui _____ teneva la cocaina.” (VI PP 06.06.2014, p. 10, allegato 11 ad AI 31). 50. In occasione del verbale del 3 ottobre 2014 _____ ha riferito che: “Io avrò venduto ad _____ circa 70 grammi di cocaina. Preciso che questo quantitativo è quello che ho dato io ad _____; quien sabe quello che ha fatto _____.” (VI PP 3.10.2014, p. 4, AI 501). L’imputato ha di seguito precisato le sue iniziali dichiarazioni nel verbale di confronto con _____, affermando che: “Io sono venuto in Svizzera nel corso del mese di febbraio 2014, adesso non ricordo il giorno preciso. (...) Io ho deciso di venire in Svizzera perché me ne aveva parlato “_____”. “_____”, che l’interrogante mi dice chiamarsi IM 1, è un mio amico d’infanzia che già stava in Svizzera. Io in Spagna non avevo un lavoro e avevo bisogno di soldi perché io ho _____ figli. IM 1 in realtà non ha proprio insistito con me perché io venissi in Svizzera, lui mi diceva che la vita qui era difficile, in Svizzera è tutto molto caro ed era difficile trovare una casa. Io comunque volevo venire qui perché avevo bisogno di soldi e pensavo di trovare un lavoro. A precisa domanda dell’interrogante, rispondo che IM 1 non mi aveva parlato esplicitamente di _____. IM 1 mi aveva però detto, perché era un mio vecchio amico, che lui vendeva della cocaina in Svizzera, ma pochi grammi, insieme ad un amico con il quale viveva. Io comunque non sapevo il nome _____ o _____, ma l’ho sentito solo una volta venuto qui in Svizzera. Preciso inoltre che IM 1 non mi aveva assolutamente detto che avrei potuto guadagnare “soldi facili” con il traffico di droga. Io sono venuto qui in Svizzera perché, come detto, volevo trovare un lavoro. Io sono giunto in Svizzera da solo e mi sono subito recato all’appartamento di _____ a _____, secondo le indicazioni che mi aveva dato IM 1. Dopo pochi giorni, mi sono accorto che IM 1 e _____ vendevano della cocaina. (...) Nell’appartamento di _____, ognuno aveva la propria camera. Io all’inizio non vendevo cocaina, ero però un forte consumatore. La cocaina io la chiedevo a _____ e lui me la dava, ma io dovevo pagarla. Dopo che IM 1 è andato a _____, quindi dopo un mese e mezzo / due dal mio arrivo in Svizzera, ho cominciato anch’io a vendere la cocaina. (...) La cocaina veniva custodita in cucina e non in camera di IM 1 e all’inizio io dovevo chiedere il permesso per prendere la cocaina. Infatti io ero sempre a casa e se mancava della cocaina la colpa era sempre mia. Come detto, la cocaina veniva custodita in cucina insieme alla bilancia. Successivamente, io mi sono attivato per vendere la cocaina, ma solamente ad una persona, _____. Io a lui vendevo il sacchetto da 0,5, 1 grammo e al massimo 2 grammi. Il prezzo era in media CHF 80 / CHF 70.- al grammo, io tenevo per me CHF 20.- / CHF 30.- e il resto lo davo a _____. È vero però che era _____ che custodiva il denaro provento del traffico di cocaina. Io glielo davo sempre a lui. (...) I sacchetti di cocaina erano confezionati da 5 e da 10 grammi. Se mancava 1 grammo, era facile il controllo perché con la bilancia il sacchetto pesava solo 4 grammi invece di 5. Visto che io ero sempre a casa, la colpa sarebbe ricaduta su di me. Io non ho mai “rubato” la cocaina e in generale nella mia vita io non ho mai, proprio mai rubato. (...) Ripeto che se volevo prendere della cocaina, potevo farlo ma dovevo sempre pagarla. (...) _____ e IM 1 avevano un accordo in merito al pagamento del mio pernottamento nell’appartamento di _____. Il mio affitto era stato convenuto in CHF 500.- al mese. Con l’aiuto anche di IM 1, io ho pagato un mese, mi sembra quello di febbraio 2014. Poi non mi ricordo bene, so però che al momento del mio arresto io ero in arretrato di due mensilità dell’affitto che non ho potuto pagare. In ogni caso, era stato convenuto che io dovevo pagare un affitto per il mio soggiorno. Voglio premettere che, quando sono arrivato in Svizzera, il traffico di cocaina di _____ e di IM 1 era già avviato. Io non so dire con previsione i ruoli che

avevamo nel traffico di droga. A precisa domanda, posso dire che il “_____” credo fosse IM 1. In ogni caso IM 1 e _____ lavoravano a stretto contatto. Io avevo un ruolo minore, anche perché non conoscevo nessuno e non avevo clienti. Io non mi sono mai occupato del taglio della cocaina, io come avevo già dichiarato in precedenti verbali, ho visto la cocaina acquistata da loro solo in una circostanza. Io quindi non avevo acquirenti, non mi occupavo del taglio della cocaina e nemmeno del suo acquisto. Voglio anche dire che trovo strano che, come dice _____, ero io a tagliare la cocaina, visto che io sono arrivato solo a febbraio 2014 e che prima del mio arrivo loro erano già attivi nel traffico di droga. (...) Voglio dire che quando è arrivata la cocaina da _____, io ero effettivamente in casa da solo. Sono arrivate due ragazze, di cui una era una ex compagna di _____. A precisa domanda rispondo che assolutamente non era _____ (mi è stata mostrata una foto). Queste due ragazze sono entrate in casa perché la porta era aperta e hanno bussato alla mia camera. Io ho detto che _____ non c’era e loro l’hanno chiamato. Hanno aspettato in casa e qualche tempo dopo è arrivato _____ e a lui hanno consegnato la cocaina avvolta in un imballaggio di plastica, mi sembra fosse nastro adesivo bianco. (...) Voglio precisare che io sono a conoscenza unicamente della droga acquistata dalla Spagna (secondo rifornimento) e da _____, mentre non sono a conoscenza dei primi 100 grammi. In sostanza, io ero a conoscenza dell’importazione della Spagna di 200 /250 grammi, che lievitati sono diventati 400 / 450, e della droga acquistata a _____ pari a 300 grammi. Voglio precisare che anche questa cocaina da _____ è stata tagliata in rapporto 1:1, ed è pertanto lievitata a 600 grammi. In sostanza, dunque, io ero a conoscenza del traffico di 1'000 grammi / 1050 grammi di cocaina. (...) voglio dire che da IM 1 e in generale dall’ambiente _____ avevo sentito che _____ e IM 1 avevano importato dall’Olanda della cocaina prima del mio arrivo. Questo per più occasioni prima del mio arrivo. Io non posso però riferire in merito al quantitativo di questa droga importata dall’Olanda, perché io non l’ho mai vista. Da parte mia, però, credo che ciò sia effettivamente avvenuto. Voglio inoltre precisare che io non ho mai tagliato personalmente la cocaina, come invece lo sostiene _____. Desidero inoltre precisare una cosa riguardo alle due ragazze _____ che hanno trasportato la cocaina da _____ all’appartamento di _____. La persona che _____ dice chiamarsi “_____”, io so che con lui ha avuto una vera e propria storia e che da quello che ho sentito ad un certo punto hanno vissuto insieme a _____. Attraverso questa “_____” _____ ha conosciuto il _____ di _____ che gli ha poi venduto i 300 grammi di cocaina, che gli ha poi dato i 300 grammi di cocaina in pratica a credito perché i soldi non li ha saldati subito (perché non c’erano soldi). Ad un certo punto, addirittura il _____ è venuto in Ticino con “_____” e si è presentato a casa di _____ per incassare i soldi. Loro hanno aspettato a casa che _____ rientrasse dal lavoro e poi tutti insieme (noi quattro) siamo andati all’ufficio di _____ perché lui teneva i soldi nella cassaforte. Ad un certo, non so bene come, ma credo sia scattato un allarme silenzioso perché è arrivato un uomo della sicurezza che ha parlato con _____ che, credo, l’abbia rassicurato, tant’è vero che dopo poco questa persona se ne è andata (...). Non è vero quanto ha dichiarato _____, senza contare i miei consumi, io avrò venduto esclusivamente a _____ al massimo 60-70 grammi lordi di cocaina.” (VI PP 16.02.2014, p. 3 e segg., AI 599). 51. _____ ha confermato tali dichiarazioni nel verbale di confronto del 20 febbraio 2015, affermando altresì che: “Voglio però precisare che quando IM 1 era in Spagna, lui ha ricevuto un messaggio da _____ con allegata una fotografia che ritraeva un pezzo di cocaina compatto e chiedeva a IM 1 se

andava bene così. Da quello che mi ricordo, il messaggio era proprio “va bene così”? IM 1 mi ha poi confidato che vendeva cocaina con un amico, io allora non sapevo che si chiama _____, e IM 1 mi aveva addirittura confidato che “questa persona mi farà arrestare”. Nonostante questo, io però ribadisco che sono venuto in Svizzera perché volevo cercare un lavoro lecito, e non aiutare IM 1 nello spaccio di cocaina. (...) io non ho assolutamente aiutato IM 1 e _____ a tagliare questa droga né a confezionarla mettendola nei sacchetti. Io non li ho nemmeno aiutati ad acquistarla, anche se in occasione dell’ultimo rifornimento di cocaina da _____, io ero andato con _____ ma l’avevo solo accompagnato. Lui aveva già il suo contatto e io mi sono limitato ad assistere all’operazione. In sostanza, io ho avuto un atteggiamento puramente passivo. È però vero che io di questi 1’000 /1050 grammi ne ho venduti a _____ 70 grammi circa, e 50-60 grammi li ho consumati.” (VI PP 20.02.2014, p. 3-5., AI 603). 52. In occasione del pubblico dibattimento _____ ha ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, precisando che: “(...) io non c’entro nulla con i primi 100 gr di cocaina arrivati dalla Spagna.” (VI DIB 03.09.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). Relativamente alle circostanze del suo arrivo in Svizzera, l’imputato ha riferito che: “(...) io sono giunto in Ticino da solo, non con la ragazza. La ragazza l’ho incontrata nell’appartamento, ma ve ne erano diverse, non so lei quale fosse. Non sapevo che la ragazza era venuta dalla Spagna con la cocaina. (...) conoscevo IM 1 e gli avevo chiesto di aiutarmi a trovare un lavoro. Io quando sono arrivato ho fatto qualche lavoretto, che però non era abbastanza, perciò avevo deciso di andare via. La mia intenzione era di mantenermi grazie all’aiuto di IM 1, lui faceva la spesa e io cucinavo.” (VI DIB 03.09.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 53. In punto agli stupefacenti, _____ ha affermato che: “(...) sapevo già da prima di venire in Ticino che loro [_____ e IM 1, n.d.r.] vendevano stupefacenti. Io inizialmente stavo a casa, non conoscendo nessuno. Solo dopo che IM 1 è andato a _____, circa un mese dopo che sono arrivato in Ticino, ho conosciuto _____. Anche quest’ultimo era consumatore di cocaina, uscivamo insieme in discoteca. Lui si riforniva da IM 1, quando IM 1 poi è partito ha iniziato a rifornirsi da me. La droga si trovava in casa, in cucina, in confezioni da 5/10 grammi. Con IM 1 e _____ ci eravamo accordati nel senso che io potevo vendere la cocaina a 75/80 fr. al grammo, e avrei dovuto lasciare i soldi sul sofà. Non ho mai venduto grandi quantità, al massimo vendevo 1-2 grammi per volta ad _____, che poi rivendeva a sua volta conoscendo lui i consumatori locali” (VI DIB 03.09.2015, p. 7-8, allegato 1 al verbale dibattimentale). _____ ha peraltro contestato di aver tagliato sostanza stupefacente, sostenendo che: “Loro vendevano cocaina già prima del mio arrivo, dunque la tagliavano già prima, senza bisogno di aspettare me. Non avevano bisogno di un socio, avevano invece bisogno di clienti per guadagnare. (...) Non so che motivo avrebbe _____ per affermare che io tagliavo la sostanza. L’ha detto dal principio, ma non so dire perché. Loro lo facevano già da molto tempo, non solo da 1-2 mesi. E non importavano droga solo dalla Spagna, ma pure dall’Olanda e dall’Italia. ADR che io, a livello di imbustamento della sostanza nelle bustine, non mi sono mai occupato di niente. Quando andavo a prendere la cocaina in cucina, questa era già pronta in bustine di 5/10/20 grammi. La droga non si trovava tutta sempre in casa, _____ la teneva pure in una cantina, e nemmeno IM 1 sapeva dove fosse.” (VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). Interrogato a sapere come spiegasse il rinvenimento di tracce biologiche a lui riconducibili sul nodo della chiusura dell’involucro e sulla confezione interna in plastica (AI 296), l’imputato ha risposto che ciò potrebbe derivare dal fatto che egli apriva i sacchetti per

prelevare 1/2 grammi che poi vendeva (cfr. VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). 54. Quanto al suo ruolo nelle trasferte in Spagna e a _____, _____ ha affermato che: “(...) per quanto concerne la trasferta in Spagna, ci sono andato con IM 1 per prendere la droga. IM 1 l’ha comprata e l’ha data alla sua ragazza. Io ho poi accompagnato la ragazza al viaggio di ritorno, per aiutarla nel caso in cui ci fosse stato qualche problema. (...) quando sono partito da qui per la Spagna sapevo che IM 1 avrebbe comprato della cocaina. Il viaggio è stato pagato con i soldi che IM 1 e _____ tenevano da qualche parte, non so dove. Mi sono stati dati 5'500.- EUR da portare con me, che poi ho consegnato a IM 1 in Spagna. Era denaro che serviva per comprare la cocaina. Per quanto concerne il viaggio a _____, IM 1 non si trovava qui, era a _____. _____ aveva una ragazza che conosceva un tale _____. Io, _____ e sua moglie siamo andati a _____. La moglie è rimasta in un bar a mangiare qualcosa, e io e _____ abbiamo incontrato il _____ che gli ha poi consegnato un pezzo di carta con della cocaina. Io ho provato la cocaina e ne ho testato la qualità. Era buona. _____ ha dunque comunicato al _____ di volerne 500 gr. Il _____ ha chiamato una ragazza per farle portare la droga, e lei si è rifiutata di portare 500 gr, accettando poi di portarne 300 gr. Siccome non avevamo soldi per comprare la droga, ci è stata consegnata a credito sulla fiducia. (...) Quando siamo partiti per _____ sapevo che saremmo andati a vedere e provare della cocaina, in vista di un possibile acquisto a credito.” (VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). 55. Per il rimanente, _____ ha ribadito di avere venduto cocaina unicamente a _____ per un totale di 60/70 grammi (VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). 56. Con sentenza del 3 settembre 2015 (Inc. 17.2015.205+206 e 17.2016.90) la Corte delle assise criminali ha condannato _____, fra l’altro, per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo febbraio 2014 – 6 giugno 2014, _____, _____, _____, in Spagna e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in correttezza con _____ e terzi perseguiti separatamente, agendo in banda, secondo accordi e con ruoli e modalità prestabiliti, trafficando per mestiere ripetutamente acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di cocaina, valutato in 850 grammi netti, vendendone personalmente 71 grammi. 3) La posizione di IM 1 i) Alienazione di 300 grammi di cocaina in correttezza con “_____ / _____” nel periodo maggio 2013 – settembre 2013 (punto 1.1 dell’atto d’accusa) 57. In occasione dell’interrogatorio del 3 giugno 2016, dinanzi al PP, IM 1 ha riferito di essere venuto in Svizzera per la prima volta tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 – per cercare lavoro – partendo in aereo da _____, per atterrare a _____ e poi recarsi in autobus a _____ e da qui presso l’appartamento di _____. Quest’ultimo lo avrebbe conosciuto in una discoteca, avrebbero parlato, sarebbero diventati amici, e siccome lui non aveva un posto dove stare, gli avrebbe proposto di andare a casa sua a _____ (VI PP 03.06.2016, p. 2, AI 673). 58. Confrontato con le dichiarazioni di _____ e _____, secondo cui IM 1 sarebbe arrivato nell’appartamento di _____ a fine maggio/inizio giugno 2013, quando già vi soggiornavano “_____ / _____” – che l’imputato aveva conosciuto in Turchia – e la sua compagna, proprio tramite questi ultimi, l’imputato le ha contestate, ribadendo di essere giunto nell’appartamento di _____ tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 (VI PP 03.06.2016, p. 4 e 5, AI 673) e riconoscendo unicamente che anche “_____ / _____” e la di lui compagna, in quel periodo, vivevano nell’appartamento di _____ e si trovavano già lì al suo arrivo: “Voglio dire che in

effetti anche _____ o _____ e la sua compagna si fermavano a dormire nell'appartamento. Posso dire quindi che anche _____ e la sua compagna vivevano in questo appartamento, ma in un altro lato. Mangiavano lì, dormivano lì dunque si può ritenere che anche _____ e la sua compagna vivevano in questo appartamento. Già prima che io arrivassi nell'appartamento, _____ e la sua compagna vivevano lì. Su questo punto, è corretto quanto detto da _____.” (VI PP 03.06.2016, p. 5, AI 673). L'imputato ha precisato di avere iniziato a vendere cocaina unicamente nel 2014, contestualmente all'arrivo di _____, (VI PP 03.06.2016, p. 5, AI 673). 59. Ancora dopo avere preso atto delle dichiarazioni di _____ e _____ relative all'asserito furto della cocaina dall'appartamento di _____, riconducibile a fine luglio/inizio agosto 2013, l'imputato ha continuato a ribadire che a quell'epoca non era ancora arrivato in Svizzera e non aveva nulla a che fare con la cocaina (VI PP 03.06.2016, p. 6 e 7, AI 673). IM 1 ha pure negato di essere stato introdotto nel traffico di cocaina da “ _____ / _____ ” (VI PP 03.06.2016, p. 7, AI 673). 60. Tuttavia, dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore, e dopo avere nuovamente affermato di voler dire la verità, l'imputato ha dichiarato: “È vero quanto dice _____ che io avevo conosciuto _____ in Turchia tanto tempo fa. Poi io l'avevo rivisto in Spagna, in un bar, e lui mi ha detto che vendeva cocaina a _____. Mi ha proposto di venire anch'io in Svizzera ad aiutarlo a vendere cocaina. Non so spiegare perché ho accettato, ma io avevo mia madre che non stava bene, avevo bisogno di denaro e allora ho risposto di sì. In cambio _____ mi aveva promesso che mi avrebbe dato dei soldi per aiutare mia madre. Non abbiamo parlato di somme, lui comunque mi ha dato CHF 500.-. Io sono venuto, come ho spiegato prima, a _____ in volo da _____, e poi a _____ in bus e poi a _____. Non mi ricordo esattamente il periodo, è successo un po' di tempo fa, è tuttavia possibile che fosse aprile 2013. Il mio ruolo era quello di consegnare la cocaina agli acquirenti, nel senso che gli acquirenti chiamavano _____, si accordavano e poi _____ chiamava me per effettuare la consegna. Si trattava di buste dosi di cocaina che aveva già confezionato _____, io dovevo solo consegnarle agli acquirenti. Si trattava di buste dosi da 5 / 10 grammi ciascuna. Non so quanto costassero, perché il pagamento veniva effettuato direttamente a _____ e non a me. Il mio compito era dunque solo di consegnare la cocaina.” (VI PP 03.06.2016, p. 8, AI 673). Tornando sulla questione dell'asserito furto della cocaina, _____ ha quindi affermato: “(...) io non ero in casa. Comunque ero già arrivato in Svizzera. Io sono arrivato a casa, ho trovato la porta divelta e l'appartamento era a soqquadro. _____ diceva che mancava il computer (...). (...) _____ mi ha detto che mancava anche della cocaina.” (VI PP 03.06.2016, p. 8, AI 673). Rispondendo alle domande del PP, IM 1 ha sostenuto di non avere mai aiutato “ _____ / _____ ” nel confezionamento o nel taglio della cocaina e di non essersi neppure occupato dell'acquisto, ciò di cui si sarebbe sempre occupato “ _____ / _____ ”, facendola importare dalla Spagna da un amico (VI PP 03.06.2016, p. 9, AI 673). 61. L'imputato ha dichiarato di non saper indicare con esattezza il quantitativo di cocaina alienata dal suo arrivo nell'appartamento di _____, affermando comunque che riceveva in media approssimativamente 3 o 4 chiamate alla settimana per consegne di cocaina e ritenendo quindi corretto il quantitativo di 240 grammi ricostruito dagli inquirenti su un periodo di 4 mesi (VI PP 03.06.2016, p. 9, AI 673: “ Si questo quantitativo posso ritenerlo corretto ”). 62. Interrogato nuovamente il 7 giugno 2016, IM 1 ha confermato solo parzialmente le sue precedenti affermazioni in merito al traffico di cocaina con “ _____ / _____ ”, affermando che: “Ci sono cose che sono giuste e altre che

non sono giuste. È corretto che io ho conosciuto “ _____/_____ ” in Turchia. È corretto che poi l’ho incontrato in Spagna in un bar e che lui mi ha detto che mi avrebbe trovato un posto di lavoro in Svizzera. Non è invece giusto che “ _____/_____ ” mi ha riferito, durante il nostro incontro in Spagna, che avrei dovuto vendere cocaina. Non abbiamo parlato di droga, ma solo di lavoro. È corretto che “ _____/_____ ” mi ha consegnato CHF 500.00, ma li ho ricevuti qui in Svizzera e non in Spagna. È corretto che io sono partito da _____ in aereo per giungere a _____, il viaggio l’ho pagato circa Euro 130/140.00; poi ho preso il bus per _____ e sono poi arrivato a _____. A me sembra di essere arrivato a _____ nell’estate del 2013.

“ _____/_____ ” non mi ha trovato un lavoro, ma mi ha portato in giro a conoscere gli acquirenti di cocaina. Poi sarei dovuto andare io a consegnare la droga. Era “ _____/_____ ” a preparare i sacchetti/buste dosi che erano di 5 o 10 grammi di cocaina. Non ero io a ricevere i soldi, ma “ _____/_____ ”. (VI PP 07.06.2016, p. 3, AI 674). 63. Richiesto di prendere posizione sulla ricostruzione effettuata dal PP, secondo cui, dopo essere giunto in Svizzera ad aprile 2013, in un periodo di 5 mesi (maggio 2013 – fine settembre 2013) avrebbe alienato a terzi almeno 300 grammi di cocaina, effettuando 3 consegne da 5 grammi di cocaina a settimana, l’imputato ha fatto marcia indietro pure su questo punto, affermando che: “Io non so dire se questo che mi viene riferito è corretto o meno perché io non me lo ricordo.” (VI PP 07.06.2016, p. 4, AI 674). Confrontato con le sue precedenti affermazioni ha dichiarato: “(...) io quando ho fatto quelle dichiarazioni ero molto nervoso. Non è quindi vero che facevo consegne di cocaina 3 o 4 volte alla settimana. (...) io non mi ricordo quanta cocaina posso avere consegnato.” (VI PP 07.06.2016, p. 4, AI 674). 64. In occasione dell’interrogatorio finale del 19 luglio 2016, IM 1 ha negato di avere alienato, in correatà con “ _____/_____ ”, nel periodo maggio 2013 – fine settembre 2013, 300 grammi di cocaina, sostenendo di averne venduti unicamente 50 grammi circa e di avere sempre consegnato solo “ un grammo alla volta ” (VI PP 19.07.2016, p. 2, AI 678). 65. In sede dibattimentale l’imputato ha in fine ribadito di non essere venuto in Svizzera per vendere stupefacenti, bensì per cercare un lavoro, attribuendo al nervosismo le dichiarazioni rilasciate in corso d’inchiesta secondo cui era arrivato già con l’intenzione di alienare cocaina (VI DIB 10.02.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 ha pure ribadito di avere venduto, con o per il tramite di “ _____/_____ ”, 50 grammi di cocaina, che veniva tagliata da quest’ultimo, affermando che le consegne avvenivano 1 o 2 volte alla settimana (VI DIB 10.02.2017, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). ii) Alienazione di 150 grammi di cocaina in correatà con _____ nel periodo ottobre 2013 – 6 giugno 2014 (punto 1.2 dell’atto d’accusa) e traffico di 550/600 grammi di cocaina tra Spagna e Svizzera nel periodo febbraio 2014 – 6 giugno 2014 (punto 1.3 dell’atto d’accusa) 66. Come si è visto, dopo iniziali reticenze, già nel verbale d’arresto del 4 maggio 2016 l’imputato ha ammesso di avere partecipato con _____ e _____ all’acquisto e all’importazione di circa 250 grammi di cocaina tra Spagna e Svizzera, e meglio 100 grammi in occasione del primo viaggio e 150 grammi in occasione di un secondo viaggio, così come ha pure riconosciuto di avere personalmente alienato – su commissione di _____ e _____ – circa 50/60 grammi di cocaina (VI PG 04.05.2016, p. 7-9, AI 657). 67. Interrogato nuovamente il 24 maggio 2016 l’imputato ha ribadito che le consegne di cocaina da lui effettuate gli erano “ state impartite da _____ e _____ ” (VI PG 24.05.2016, p. 3, AI 671). Richiesto di prendere posizione sulle dichiarazioni di _____, il quale lo aveva riconosciuto come suo fornitore di cocaina, egli le ha inizialmente contestate, per poi però

ammettere di avergli venduto i 50 grammi di cocaina da lui indicati – sotto forma di “ bolas ” da 5 grammi l’una – quando _____ era stato assente per un periodo: “ (...) nel periodo di assenza di _____ (...) sono stato io di persona a consegnare la cocaina a questo _____ – il russo. Confermo anche il quantitativo complessivo di circa 50 grammi (...).” (VI PG 24.05.2016, p. 4 e 5, AI 671). 68. L’imputato ha comunque affermato che era sempre _____ “ a ricevere le chiamate e poi a sua volta [lo] chiamava ” (VI PG 24.05.2016, p. 4, AI 671), ribadendo di non avere mai confezionato le “ bolas ” e precisando di non avere mai ricevuto il denaro dall’acquirente, il quale “ si arrangiava direttamente con _____ ” e di non essere quindi neppure in grado di indicare il prezzo della cocaina venduta (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671). Confrontato con le dichiarazioni di _____, il quale ha per contro affermato di avere sempre agito sotto la direzione e per conto di IM 1, questi le ha fermamente contestate, affermando che: “Non è vero. Non posso essere stato io il capo di tutto questo anche perché non parlando l’italiano era sempre _____ che teneva tutti i contatti. Tutto quanto è nato da una discussione avuta con _____ e con _____, ma non so di chi sia la responsabilità principale.” (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671). Subito dopo IM 1 ha invece asserito che: “(...) chi sapeva e chi comandava tutto quanto era _____. Era lui il capo. Non ho detto prima questa cosa perché non volevo parlare. Non volevo creargli problemi anche perché è un mio amico.” (VI PG 24.05.2016, p. 6, AI 671). Preso atto delle dichiarazioni di _____ in merito ai viaggi in Spagna, IM 1 ha dichiarato: “Confermo i viaggi che ho fatto con _____, quelli che ho già precisato nel mio primo verbale d’interrogatorio.” (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671). 69. Confrontato con le dichiarazioni di _____, secondo cui a ottobre/novembre 2013 questi avrebbe iniziato a immischiarsi negli affari di cocaina di IM 1, facendogli inizialmente da autista ed effettuando poi alcune consegne assieme a lui, ottenendo in cambio, da “IM 1”, CHF 80/100.00 ogni 2 settimane, occupandosi in seguito personalmente anche di gestire le chiamate degli acquirenti e cominciando poi, a inizio febbraio 2014, ad effettuare delle consegne da solo, dovendo comunque sempre passare da IM 1 prima di dare seguito alle richieste degli acquirenti, l’imputato si è così espresso: “È vero che _____ non era implicato nelle vendite di cocaina fintanto che c’era _____. Dopo la sua partenza, è corretto che _____ mi accompagnava in auto, però io andavo con lui ma gli acquirenti erano i suoi. Quando lui mi diceva dove dovevo andare, io andavo a fare le consegne di cocaina. Io non potevo dare dei soldi a _____, perché io non avevo soldi. Era lui che aiutava me finanziariamente, lui mi dava CHF 200.- e a parte inviava del denaro anche a mia madre. (...) io non parlo italiano e gli acquirenti non li conoscevo. Non so come spiegarmelo, ma era _____ a dirmi le cose. Io non sapevo neanche bene come arrivare a _____ con il treno da _____. (...) Non è vero quando dice che lui eseguiva quello che io gli dicevo, era piuttosto il contrario. Noi due collaboravamo allo stesso livello. (...) Lui mi accompagnava, alcune volte mi aspettava durante la consegna oppure io rientravo autonomamente. È (...) corretto che è solo da febbraio 2014 che _____ ha iniziato a fare le consegne di cocaina da solo. Pure è veritiero il fatto che quando lui era al lavoro, mi chiamava per organizzare le consegne di cocaina.” (VI PP 03.06.2016, p. 11 e 12, AI 673). 70. IM 1 ha confermato le dichiarazioni di _____ secondo cui agli acquirenti venivano venduti solitamente 5, e in alcune occasioni 10 grammi di cocaina alla volta, così come ha pure confermato che al rientro consegnava a quest’ultimo i soldi delle vendite per custodirli, precisando inizialmente che consegnava i soldi a _____ siccome si trattava di soldi suoi, salvo poi correggersi ed affermare che: “Io davo i soldi a _____ perché lui doveva tenere la

contabilità.” (VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673). Interrogato nuovamente circa il suo ruolo nel traffico di cocaina, IM 1 ha inizialmente ribadito che lui e _____ erano “ allo stesso piano ” e che era quest’ultimo che lo “ mandava a fare le consegne ”, salvo poi subito correggersi, dopo avere conferito con il suo difensore, e tornare a sostenere che il capo _____: “Il capo era _____. Era lui a darmi gli ordini e a dirmi dove dovevo andare. Certo, anch’io potevo prendere delle decisioni, comunque il capo era _____.” (VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673). Rispondendo alle domande dell’interrogante IM 1 ha affermato: “Quando ero attivo nella vendita di cocaina con _____a, lui mi diceva cosa fare e io eseguivo. Poi quando lui è andato via, è arrivato _____ e abbiamo portato avanti la cosa insieme.” (VI PP 03.06.2016, p. 13, AI 673). 71. Dopo avere quindi reso dichiarazioni contraddittorie e piuttosto confuse, l’imputato è in fine tornato ad affermare che lui e _____ si trovavano sullo stesso piano: “È vero che io ricevevo delle istruzioni da _____ per la vendita di cocaina, però anch’io potevo prendere delle decisioni. Confermo quindi quanto avevo detto in precedenza, nel senso che io e _____ eravamo sullo stesso piano, anche se con ruoli diversi.” (VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673). 72. Interrogato a sapere quanta cocaina avesse alienato unitamente a _____ a _____ e _____ da ottobre 2013 fino all’arrivo di _____ a febbraio 2014, l’imputato ha dapprima asserito di non saperlo, per poi confermare, dopo iniziali reticenze, i 150 grammi indicati da _____ (VI PP 03.06.2016, p. 13, AI 673). 73. Confrontato con l’intera versione di _____ e _____ in merito ai viaggi in Spagna, l’imputato ha ribadito che in occasione del primo viaggio erano stati importati dalla Spagna alla Svizzera 100 grammi di cocaina, affermando che lo stupefacente l’aveva portato _____ in bus da _____, mentre lui era tornato con l’aereo, non avendo cocaina su di sé. Sarebbe stato _____ a decidere che si doveva andare in Spagna a prendere la cocaina e il fornitore sarebbe stato contattato da _____. L’imputato ha quindi contestato le dichiarazioni di _____ secondo cui sarebbe stato lui a proporre di andare in Spagna a prendere la cocaina siccome vi era poco margine di guadagno e gli avrebbe detto di avere dei contatti nella penisola iberica, asserendo che tali contatti li aveva _____. Il ruolo di IM 1, a suo dire, sarebbe stato unicamente quello di consegnare i soldi al fornitore, denaro che gli avrebbe dato _____ e proveniente dal suo stipendio. Una volta tornati in Svizzera, _____ avrebbe effettuato il taglio della cocaina, operazione a cui lui non avrebbe assistito. Con riferimento, sempre, al primo viaggio dalla Spagna, IM 1 ha affermato di non conoscere la ragazza a cui ha fatto riferimento _____, asserendo di averla vista unicamente una volta arrivato nell’appartamento e che era un’amica di quest’ultimo, con la quale lui non avrebbe mai parlato. Non sarebbe quindi stato lui a dire a _____ di consegnarle CHF 1'000.00, ma questi soldi sarebbero stati dati a _____, che li aveva poi presumibilmente consegnati alla ragazza, siccome “ era lui che sapeva della ragazza ” (VI PP 07.06.2016, p. 5-7, AI 674). 74. Quanto al secondo viaggio in Spagna, l’imputato ha ribadito che in quell’occasione avevano importato 150, e non 250 grammi di cocaina. Anche in questo caso, sarebbe stato _____ a consegnare EUR 1'200.00 alla ragazza che presumibilmente aveva trasportato lo stupefacente. E anche in questa occasione, “ era _____ che faceva tutto ” e procedeva all’acquisto della cocaina, mentre lui gli avrebbe semplicemente consegnato i soldi che aveva ricevuto da _____. IM 1 ha quindi negato di essersi recato con _____ presso l’appartamento di sua sorella in Spagna, dove un ragazzo, per EUR 200.00, avrebbe preparato un reggiseno con dentro la cocaina e che lui avrebbe poi consegnato alla ragazza che ha fatto il trasporto. Anche in questo caso, in fine, stando alle

dichiarazioni dell'imputato, sarebbe stato sempre _____ a occuparsi del taglio della cocaina (VI PP 07.06.2016, p. 8-12 e 15, AI 674). 75. Quanto alle vendite di cocaina IM 1 ha ribadito: "Io ricevevo la cocaina da _____ e poi la consegnavo a _____. I tre lo sapevano nel senso che io, _____ e _____ eravamo tutti coinvolti nella vendita di cocaina. _____ e _____ mi chiamavano e mi dicevano di andare in un posto e io andavo e consegnavo la droga." (VI PP 07.06.2016, p. 8, AI 674). L'imputato ha in particolare negato quanto affermato da _____, e meglio di avere tenuto una contabilità su un'agenda di colore rosso (VI PP 07.06.2016, p. 8, AI 674). Con riferimento alla ripartizione del denaro ha spiegato che "i soldi li teneva _____", il quale ogni tanto gli consegnava CHF 200.00 o 500.00 e che: "Io guadagnavo quello che mi davano loro." (VI PP 07.06.2016, p. 9, AI 674). 76. Preso atto delle dichiarazioni di _____, il quale ha ammesso che "Il totale di 987 grammi di cocaina riferito dagli acquirenti può essere veritiero se si considera come un totale complessivo di cocaina trafficato da me, IM 1 e _____", in questo suo verbale l'imputato le ha confermate, affermando che: "È corretto quanto dice _____." (VI PP 07.06.2016, p. 14, AI 674). 77. Il 10 giugno 2016 si è svolto il confronto tra IM 1 e _____. In questa occasione, l'imputato ha confermato il dire di quest'ultimo in merito al suo arrivo nell'appartamento di _____, e meglio di essere arrivato a maggio 2013 (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 4, AI 677). L'imputato ha per contro continuato a negare di essere stato lui a gestire il traffico di cocaina, sostenendo che: "Non è vero che questo traffico di cocaina lo gestivo io e che lui faceva solo da aiuto. Non è vero che gli acquirenti chiamavano sul mio numero. Noi abbiamo fatto le cose insieme, noi cooperavamo e andavano in giro insieme. Era _____ a chiamarmi e a dirmi dove dovevamo andare, non viceversa. Gli acquirenti non chiamavano me, bensì lui e poi lui mi diceva dove dovevo andare. Ci andavo io dagli acquirenti solo quando lui era al lavoro. (...) io mi muovevo sempre con lui. Non c'è mai stato un periodo in cui ero io a gestire il traffico di cocaina, abbiamo sempre fatto le cose insieme. (...) Si trattava di acquirenti che aveva " _____", erano gli stessi. Voglio però dire che queste persone chiamavano _____ e non me. Noi abbiamo sempre fatto le cose insieme." (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 7, AI 677). 78. Anche in occasione del confronto, IM 1 ha confermato di avere alienato, unitamente a _____, nel periodo ottobre 2013 – 6 giugno 2014, 150 grammi di cocaina (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 8, AI 677). IM 1 ha pure ammesso di avere partecipato alla vendita dei 150 grammi di cocaina derivanti dalla prima importazione dalla Spagna. Se inizialmente aveva affermato di avere consegnato i soldi che gli aveva dato _____ direttamente al fornitore in Spagna, in occasione del confronto l'imputato ha dichiarato di avere ricevuto i soldi da _____ e di averli poi consegnati a _____ per l'acquisto della cocaina, il quale avrebbe preso accordi con il fornitore (VI PP confronto _____ 10.06.2016, p. 9, AI 677). Anche in occasione del confronto l'imputato ha ribadito che sarebbe sempre stato _____ a occuparsi del taglio della sostanza stupefacente (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 9, AI 677), ammettendo però che: "(...) è capitato anche a me di spacchettare una confezione già pronta e riconfezionarla a seconda del quantitativo che voleva l'acquirente." (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 10, AI 677). 79. Quanto al secondo viaggio in Spagna, IM 1 ha ribadito anche a confronto che sarebbero stati importati unicamente 150, e non 200/250 grammi di cocaina, affermando di non essersi occupato del taglio e di non sapere quindi quanti grammi avessero ottenuto, così come pure di non avere partecipato neppure in minima parte alla vendita di tale sostanza, posto che in quel periodo si trovava a

_____ : “Non è vero quello che dice _____. Per me dalla Spagna sono stati importati 150 grammi di cocaina. Non ricordo quanto, ma per me erano comunque 150 grammi. Non so dire quanti grammi sono diventati una volta che la cocaina è stata tagliata. Non so neanche se è stata tagliata, in quanto non mi occupavo io di queste cose. Chi se ne era occupato era _____. (...) Io sono stato tre mesi a _____. Io sono al 100% sicuro che ci sono stato tre mesi, potete controllare il mio passaporto.” (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 10 e 11, AI 677). Nel verbale d’interrogatorio finale del 19 luglio 2016, l’imputato ha inizialmente riconfermato l’affermazione di _____ secondo cui “ Il totale di 987 grammi di cocaina riferito dagli acquirenti può essere veritiero se si considera come un totale complessivo di cocaina trafficato da me, IM 1 e _____ ” (VI PP 19.07.2016, p. 2, AI 678: “ Lo confermo, ho firmato e non posso dire diversamente ”), salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni dopo avere conferito con il suo difensore, affermando che: “Voglio dire che io ho fatto solo 2 viaggi in Spagna per andare a prendere la cocaina. La dichiarazione che mi è stata letta prima, e che ho confermato, non è corretta. (...) È vero che io ho partecipato alla prima vendita di cocaina, vale a dire alla vendita di cocaina del primo viaggio in Spagna dove sono stati acquistati 100 grammi di cocaina. Non è invece vero che ho partecipato alla seconda vendita, vale a dire quella del secondo viaggio in Spagna, perché io ero a _____; io ho solo partecipato all’importazione. (...) io penso di avere trafficato circa 250 grammi di cocaina. Vale a dire 100 grammi del primo viaggio in Spagna e 150 grammi del secondo viaggio in Spagna. Quando parlo del secondo viaggio è solo perché ho partecipato all’importazione, ma non alla vendita. (...) Io sono andato a _____ perché mia madre era ammalata e quando sono tornato i miei correi _____ e _____ non mi hanno dato nulla.” (VI PP 19.07.2016, p. 3, AI 678). Alla domanda a sapere se fosse stato lui a chiedere a _____ di raggiungerlo in Svizzera, l’imputato ha risposto: “Sì, sono stato io. Gliel’ho chiesto perché è stato lui a venire in Svizzera con la cocaina, dalla Spagna, la prima volta. Io non volevo portare la cocaina con me perché avevo paura e allora ho chiesto a _____.” (VI PP 19.07.2016, p. 4, AI 678). 80. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato a spiegare chi si fosse occupato, in Spagna, di consegnare i soldi al fornitore di cocaina, atteso che nel verbale del 7 giugno 2016 aveva affermato di essere stato lui stesso a farlo, mentre in occasione del confronto con _____ aveva affermato di avere consegnato il denaro a _____, il quale si sarebbe poi occupato di pagare il fornitore, l’imputato ha dichiarato: “ _____ ha dato i soldi a me e io li ho consegnati a _____.” (VI DIB 10.02.2017, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). Invitato quindi a spiegare le sue precedenti dichiarazioni, l’imputato le ha negate, affermando, dopo che gli è stato riletto il relativo stralcio di verbale, dapprima che “ L’hanno scritto male ” e poi di avere firmato senza leggere (VI DIB 10.02.2017, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale). 81. In merito al taglio della cocaina, l’imputato ha ribadito che sarebbe stato _____ ad occuparsene, ammettendo comunque che sapeva che erano stati ottenuti 150 grammi e di avere partecipato alla vendita di tale quantitativo (VI DIB 10.02.2017, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 82. Invitato a spiegare cosa ne fosse stato del provento della vendita, e meglio come venivano suddivisi i soldi, IM 1 ha risposto: “ _____ metteva via i soldi e avremmo poi dovuto dividerli tra noi 3 in parti uguali, ma poi non li abbiamo divisi, perché io sono andato a _____.” (VI DIB 10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 83. Quanto al secondo viaggio in Spagna, l’imputato ha ribadito che si trattava dell’importazione di 150 grammi di cocaina, poi diventati 200/250 grammi una volta tagliata, operazione che anche in quest’occasione sarebbe stata effettuata da

_____ . Anche in questo caso, stando alle dichiarazioni di IM 1, avrebbero dovuto dividere il denaro in parti uguali, un terzo ciascuno (VI DIB 10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 84. Invitato a spiegare quanta cocaina avessero venduto prima della sua partenza per _____, l'imputato ha dichiarato trattarsi di 50/100/150 grammi, salvo poi modificare la sua versione dopo avere preso atto che _____ l'aveva quantificata in 50 grammi, ricordandosi improvvisamente che si trattava proprio di 50 grammi (VI DIB 10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: " Allora mi ricordo che erano 50 grammi "). IM 1 ha poi aggiunto che la cocaina venduta a _____ e _____, e meglio i 150 grammi di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa, era parte di quella importata in occasione dei 2 viaggi in Spagna (VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 85. Invitato a spiegare quanta cocaina avesse trattato complessivamente, IM 1 ha nuovamente modificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che: "Non lo so. Ho fatto i 2 viaggi in Spagna, ci sono i 50 grammi di " _____ / _____ " e i 150 grammi che ho venduto con _____ e quindi in totale 450 grammi." (VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 ha affermato di avere in precedenza riconosciuto i 987 grammi indicati da _____ siccome " er[a] al Farera e diventav[a] pazzo " (VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). Sul ruolo da lui assunto nel traffico ha infine affermato: "Non c'era un capo, collaboravamo tutti insieme." (VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). iii) Acquisto di 300 grammi di cocaina da _____ in correttezza con _____ nel periodo ottobre 2013 – 6 giugno 2014 (punto 1.3 dell'atto d'accusa) 86. L'imputato ha negato nel corso di tutta l'inchiesta (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671; VI PP 07.06.2016, p. 12, 13 e 15, AI 674; VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 14, AI 677; VI PP 19.07.2016, p. 3, AI 678), così come pure in aula (VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina da _____, affermando di non saperne assolutamente nulla. A confronto con _____ ha affermato: "Io ribadisco di non saperne niente dei 300 grammi di cocaina acquistati da _____ e _____ a _____. _____ non me l'ha mai detto. _____ mi ha detto solo che lui voleva andarsene perché voleva i suoi soldi e di soldi non ce n'erano. Anch'io volevo la mia parte dei soldi, ma di soldi non ce n'erano più. (...) io non ho chiesto perché non c'erano dei soldi in cassa. (...) non è vero che io ho parlato con _____ quando mi trovavo a _____ in merito all'acquisto di cocaina a _____. È vero che lui mi chiamava, ma noi non abbiamo parlato di questo. Non sono stato io a dirgli di chiamare " _____ " (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 14, AI 677). 4) Ricontri oggettivi 87. L'unico riscontro oggettivo agli atti relativo alla posizione di IM 1 è costituito dal fatto che sull'elastico di chiusura di uno degli involucri contenente la cocaina sequestrata a _____ il 6 giugno 2014 è stata trovata una probabile traccia di contatto compatibile con il suo DNA (rapporto di comparazione DNA, AI 680). 5) Considerazioni della Corte e diritto 88. Relativamente ai fatti, emerge dagli atti – e neppure è contestato – che l'imputato è giunto in Ticino nella primavera del 2013 e ha trafficato stupefacenti. In merito ai quantitativi trattati, punto focale di questo procedimento, la Corte ha ritenuto quanto segue. I 300 grammi di cocaina che secondo l'accusa sarebbero stati trattati con " _____ / _____ " (punto 1.1 dell'atto d'accusa) sono stati ritenuti accertati. Tale quantitativo deriva in primo luogo dal calcolo fatto proprio sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui aveva consegnato per conto del suo correo 5/10 grammi di cocaina per 3/4 volte a settimana. Riportato sul periodo di attività di 5 mesi, considerando l'ipotesi a lui più favorevole, si giunge a 300 grammi.

L'imputato stesso aveva del resto ammesso 240 grammi di cocaina, proprio facendo un calcolo a ritroso, che però teneva in considerazione un mese in meno rispetto a quanto emerso in seguito. Vero è che IM 1 ha poi ritrattato tale dichiarazione limitando le sue responsabilità in 50 grammi, senza però fornire una valida spiegazione che giustifichi il cambiamento di versione. Il quantitativo di 50 grammi non è peraltro verosimile, ritenuto che riportato su 5 mesi significherebbero 10 grammi al mese, quantitativo che non avrebbe giustificato la sua permanenza in Ticino, non risultando sufficiente neppure a permettergli di conseguire il reddito per il vitto. 89. La Corte ha pure ritenuto corretta l'imputazione di 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa e acquistati da _____ e _____, indicati da _____ e ammessi dall'imputato. Va precisato che quest'ultimo non può essere ritenuto credibile quando afferma per la prima volta in sede dibattimentale che detto quantitativo faceva parte della cocaina importata dalla Spagna. In primo luogo, se così fosse, mal si comprende perché tale aspetto, indubbiamente favorevole alla posizione dell'imputato, non è stato riferito già in corso d'inchiesta. In secondo luogo, _____, risultato credibile nelle sue dichiarazioni, ha invece affermato che tale sostanza non faceva parte di quella importata con i viaggi in Spagna (VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 556). 90. I 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.3 dell'atto d'accusa sono stati pure confermati, trattandosi dello stupefacente trafficato nell'ambito del primo viaggio in Spagna. Certo, l'imputato ha dichiarato di averne importati 100 grammi, ma come da lui ammesso in occasione dell'interrogatorio dibattimentale, egli sapeva che la cocaina era stata tagliata e che in questo modo erano stati ottenuti 150 grammi. Egli, peraltro, ha partecipato sia alle operazioni di alienazione, parzialmente di confezionamento e partecipava pure agli utili. A questo proposito va precisato che, visto che evidentemente è la sostanza pura a determinare il pericolo per la salute pubblica e che questa, malgrado le operazioni di taglio, rimane la stessa, nello specifico non si può che fare riferimento ai 100 grammi importati quanto meno per quanto ne è della commisurazione della pena. 91. Le stesse considerazioni valgono pure per il secondo viaggio in Spagna. In occasione dell'interrogatorio dibattimentale l'imputato ha dichiarato di non sapere esattamente quanto è stato importato e quanto ottenuto dalle operazioni di taglio. Come sottolineato dalla difesa, pure _____ ha mostrato dubbi sul quantitativo preciso di cocaina importato, affermando comunque di averne ottenuti almeno 400 grammi. Anche per tale sostanza – ribadita la considerazione fatta relativamente alla sostanza pura – va detto che IM 1 sapeva, come ha ammesso, che quanto importato sarebbe stato tagliato e alienato. Appare pertanto irrilevante il fatto che egli ha partecipato alla vendita di soli 50 grammi. Di fatto, l'imputato sapeva che tutta la cocaina sarebbe stata venduta sulla piazza ticinese, tanto che – come dichiarato da _____ – vi era pure stata una discussione perché IM 1 voleva la sua parte del ricavato dalla vendita di 400 grammi. 92. Relativamente ai 300 grammi di cocaina che _____ e _____ si sono procurati a _____, la Corte ha ritenuto che non sussistono sufficienti elementi per ritenere IM 1 responsabile di tale quantitativo. Se è vero – come si dirà in seguito – che i coimputati hanno agito in banda, emerge dagli atti che in tale episodio _____ e _____ hanno tentato di escludere IM 1 dalla vicenda. Addirittura, lo stesso _____ ha affermato che se IM 1 non avesse saputo di quei 300 grammi per vie traverse, neppure avrebbe partecipato al provento della vendita. IM 1 non era poi presente al momento dei fatti e su tale vicenda _____ non è apparso lineare, dichiarando dapprima di aver chiesto il contatto a IM 1, per poi invece affermare di conoscere già “_____”. 93. In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto a carico di IM 1 un traffico di 1 Kg di cocaina. 94. In diritto si ha che l'art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l'altro acquista, importa, possiede, detiene, prepara e aliena stupefacenti. Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di acquistare, importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

95. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

96. Per quanto attiene all'aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di "banda" deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 IV 137 consid. 5.2). Il testo dell'art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l'autore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l'autore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. L'idea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96). L'associazione alla banda può essere espressa o tacita.

97. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l'associazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dell'art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97). In pratica, l'accusato rivela le sue intenzioni e l'esistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97). Per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel caso del furto, l'autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall'entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l'attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a). La " cifra d'affari " è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il " guadagno " è l'utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a). Per stabilire se la cifra d'affari o il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d'affari rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d'acquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d'affari è in ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179). Il tentativo di realizzare l'aggravante di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3). Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende l'infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l'alto e non può essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che giustifica l'applicazione di un'altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi esaminare se esiste un altro motivo per un'altra aggravante, essendo la questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa). 98. Nel caso concreto, la Corte ha pacificamente ritenuto l'aggravante in ragione del quantitativo, avendo l'imputato trafficato oltre 100 grammi di sostanza pura, se si considera l'usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011). 99. La Corte ha pure ritenuto l'aggravante della banda, ad esclusione, però, di quanto commesso con " _____ / _____ ". Di fatto, tra _____, _____ e IM 1 tutti decidevano congiuntamente, senza vincoli di subordinazione, partecipando in parti uguali al profitto e con ruoli ben definiti. Di contro – come rettamente sollevato dalla difesa – non ci sono elementi atti a suffragare tale aspetto per il periodo in cui l'imputato ha agito con " _____ / _____ ". Dati questi due capi di aggravante, appare superfluo esaminare pure quella del mestiere. VII) Imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro (punto 2 dell'atto d'accusa) 100. L'atto d'accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa a IM 1 il reato di ripetuto riciclaggio di denaro per avere, nel corso del 2013 fino al 6 giugno 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località della Svizzera, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per avere fatto effettuare da _____, _____ e _____ molteplici trasferimenti di denaro, per almeno CHF 8'961.21, tramite i canali _____ e _____ (punto 2.1 dell'atto d'accusa). 101. Interrogato dal PP il 7 giugno 2016, alla domanda a sapere se avesse eseguito personalmente, rispettivamente fatto eseguire da terze persone, dei trasferimenti di denaro tramite _____ e/o _____, l'imputato ha risposto di avere mandato del denaro proveniente dal traffico di cocaina alla madre a _____, soldi che gli sarebbero stati consegnati da _____ (VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674). Dopo avere avuto modo

di prendere visione della lista dei trasferimenti di denaro effettuati tramite _____ e _____ da parte di _____, _____ e _____ (allegato doc. 1 al VI PP IM 1 07.06.2016, AI 674), IM 1 ha dichiarato: “In merito ai trasferimenti fatti da _____ rilevo che _____ è mia madre; _____ non so chi sia; _____ pure non mi dice nulla; _____ non so chi è; _____ non mi dice niente. Io riconosco solo il nome di mia madre. Io non ho fatto fare invii a _____. Era lui che lo faceva. Anzi, sono stato io a chiedere a _____ di inviare soldi a mia madre. Per gli altri invii che risultano su questo documento io non c'entro nulla.” (VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674). 102. Preso atto del fatto che _____, nell'ambito del procedimento che ha portato alla sua condanna, tra l'altro, per riciclaggio di denaro per complessivi CHF 1'160.48 (sentenza della Corte delle assise criminali del 3 settembre 2015, Inc. 72.2015.68), ha dichiarato, in merito all'invio di CHF 110.48 a _____ il 3 febbraio 2014, di averlo presumibilmente effettuato siccome glielo aveva chiesto IM 1, e relativamente all'invio di CHF 50.00 a _____ a _____ l'8 febbraio 2014, di avere inoltrato tale denaro alla madre di IM 1, su sua richiesta, l'imputato ha dichiarato: “Riconosco il nome di mia mamma. Gli altri nomi non mi dicono niente. Ho chiesto io a _____ di mandarmi i soldi. In quel periodo io ero a _____. Sono soldi che provenivano dalla vendita di cocaina.” (VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674). Sulle dichiarazioni di _____ nel verbale dell'8 agosto 2014 (AI 390), secondo cui era sempre IM 1 a chiedergli di inviare il denaro nella _____ oppure per pagare la cocaina, quest'ultimo si è così espresso: “Quando io ero a _____ _____ mi ha mandato CHF 50.00; del resto io non so niente. (...) gli ho chiesto io di mandare i soldi alla mia mamma. A parte il mio nome e quello della mia mamma, gli altri nomi non mi dicono nulla.” (VI PP 07.06.2016, p. 17 e 18, AI 674). Richiesto quindi di prendere posizione sulle dichiarazioni di _____ nel verbale del 27 gennaio 2015 (AI 580), secondo cui il 23 dicembre 2013 aveva effettuato 2 invii di denaro, uno di CHF 1'000.00 e l'altro di CHF 500.00, su richiesta di IM 1, l'imputato le ha contestate (VI PP 07.06.2016, p. 18, AI 674). 103. Preso atto del fatto che, sulla base della sentenza CARP del 18 aprile 2016 (Inc. 17.2015.205+206 e 17.2016.90), l'ipotesi di riciclaggio di denaro nei suoi confronti per il trasferimento di denaro tramite _____ e _____ è stata ritenuta per CHF 10'761.21, e meglio CHF 7'300.73 in correttezza con _____, CHF 3'300.00 in correttezza con _____ e (parziale) con _____, nonché CHF 160.48 in correttezza con _____, l'imputato ha dichiarato: “Non mi ricordo di questo. Io ho fatto fare solo invii di denaro per la mia mamma e per me quando ero a _____.” (VI PP 07.06.2016, p. 18, AI 674). Il 10 giugno 2016, in occasione del confronto con l'imputato, _____ ha confermato che era stato IM 1 a indicargli dove doveva trasferire il denaro per pagare la cocaina oppure verso la _____ per un importo pari a CHF 7'300.73: “Si lo confermo. Per i trasferimenti di denaro che ho eseguito con i soldi provento delle vendite di cocaina, quelle per pagare i rifornimenti di droga oppure quelli verso _____ (nella misura in cui ho già spiegato nei miei precedenti verbali), confermo che le indicazioni su dove inviare il denaro mi erano state date da IM 1 _____. Lui mi diceva “c'è da pagare la droga”, oppure se potevo fare un versamento a sua madre ed era lui a fornirmi i nominativi per fare il trasferimento.” (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 14, AI 677). IM 1, dal canto suo ha affermato, sfumando le sue precedenti dichiarazioni negatorie: “Io voglio dire che è vero che qualche volta ho dato delle indicazioni a _____ su dove spedire il denaro, ma non a tutti i nomi presenti in questa lista. È successo che io dessi delle indicazioni a _____ per fare un trasferimento di denaro verso un fornitore di cocaina, perché bisognava saldarlo. Ho

guardato la lista dei trasferimenti di denaro che concernono _____, ma il solo che mi dice qualcosa sono i tre trasferimenti verso _____ che è mia madre e che gli ho chiesto io di farli. Gli altri trasferimenti non mi dicono nulla. (...) la cifra di CHF 7'300.73 indicata da _____ può essere corretta, riguardo ai trasferimenti di denaro verso la mia persona o per i pagamenti di cocaina. Io comunque non mi ricordo nel dettaglio questi trasferimenti di denaro, non mi ricordo. È vero che a volte ho dato delle indicazioni a _____, ma adesso è passato troppo tempo.” (VI PP confronto IM 1 / _____ 10.06.2016, p. 14 e 15, AI 677). 104. Tornando sulla questione in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputato ha affermato: “Io ammetto solo i versamenti a mia madre e a me quando mi trovavo a _____.” (VI 19.07.2016, p. 4, AI 678). In sede di interrogatorio dibattimentale, in fine, confrontato con l’accusa di riciclaggio di denaro, IM 1 si è così espresso al proposito: “(...) io non ho inviato, né fatto inviare tutti questi soldi. Quello che inviava i soldi era sempre _____. (...) gli ho detto di inviare dei soldi a mia madre, _____, a me, a _____, a _____, mentre non gli ho detto di inviare denaro a _____ e _____. (...) confermo pure un invio a me da parte di _____ per circa CHF 100.00. (...) il denaro proveniva dalla vendita di cocaina.” (VI DIB 10.02.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 105. In diritto si ha che adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2, 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all’estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2, 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523). È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis). 106. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid. 2.). 107.

Nel caso concreto, il punto 2 dell'atto d'accusa è stato confermato così come esposto, atteso che _____ non aveva alcun interesse a mentire, ritenuto che era lui ad inviare all'estero il denaro ed è stato per questo condannato. Pacifico che con il suo agire l'imputato ha commesso il reato di riciclaggio di denaro, avendo egli fatto inviare all'estero soldi che sapeva provento dell'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da egli stesso commessa. VIII) Commisurazione della pena 108. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). 109. Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73

consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 110. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 111. La Corte ha considerato la colpa di IM 1 grave dal profilo oggettivo, e ciò in ragione dell'importante quantitativo di cocaina immesso sul mercato locale su un arco di tempo relativamente lungo. A questo proposito va detto che se, da un lato, bisogna riconoscere che il quantitativo non è l'unico elemento da considerare, dall'altro è anche vero che esso non può essere completamente negletto, ritenuto come, maggiore è la partita di droga messa in circolazione (o da mettere in circolazione), maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013, consid. 3.1.; STF 6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3). Determinanti sono, poi, il tipo e la natura del traffico (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.). Inoltre, la valutazione deve essere diversa a dipendenza del fatto che il prevenuto abbia agito da solo o in seno ad un'organizzazione criminale, nel cui caso bisogna pure tenere conto del ruolo da lui ricoperto nella stessa. Anche l'estensione geografica del traffico entra in considerazione: l'importazione in Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice trasporto all'interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.) Ad aggravare la posizione del prevenuto contribuisce dunque il fatto che egli ha coscientemente preso parte a un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e la Svizzera. Pure a carico di IM 1, evidentemente, va posto il concorso con l'adempimento del reato di ripetuto riciclaggio di denaro. 112. Ma la colpa dell'imputato, a mente della Corte, è grave soprattutto dal punto di vista soggettivo. Appare incontestabile che egli è giunto in Ticino appositamente per delinquere, con l'intenzione di prestare man forte a "_____/_____" e subentrargli poi una volta che questi ha lasciato la Svizzera. Il ruolo di IM 1 nel traffico di cocaina era tutt'altro che marginale: egli riceveva i soldi dagli acquirenti, ha "ereditato" i contatti dei clienti, ha coinvolto sia _____ che _____ e, del resto, era quest'ultimo a trasportare la cocaina in bus, mentre l'imputato viaggiava in aereo evitando così di esporsi in prima persona. Non può che destare preoccupazione la sua propensione a delinquere e la disinvoltura con cui si è calato in un traffico internazionale di cocaina. Dal profilo soggettivo, va poi differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF

6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 non è un tossicomane: le dichiarazioni da lui rilasciate unicamente al termine dell'inchiesta, secondo cui era un forte consumatore di stupefacenti, sono poi state puntualmente ritrattate in aula, quando l'imputato ha affermato di avere unicamente consumato cocaina sporadicamente. Egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha delinquito al solo scopo di migliorare la propria situazione economica nel modo più rapido possibile. 113. A questo proposito va detto che, nonostante alcune sue affermazioni, l'imputato non ha dimostrato di essersi trovato in una situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati ascrittigli. A suo dire egli percepiva CHF 500.00 mensili dalla sua attività di _____ e la moglie guadagnava altri CHF 600.00 al mese, denaro che, per ammissione stessa dell'imputato, bastava loro per vivere. IM 1, quindi, ha infranto la legge nonostante fosse nella condizione di condurre una vita dignitosa e onesta. 114. A favore di IM 1 la Corte ha considerato la collaborazione fornita per quel che riguarda la cocaina alienata con "_____/_____", sebbene l'imputato – probabilmente spaventato dal quantitativo totale risultato – ha poi ritenuto di ritrattare. Per il resto, egli ha mentito reiteratamente, facendo dichiarazioni per poi rimangiarsele subito dopo. A suo favore la Corte ha pure ritenuto il suo vissuto, la sua bassa scolarizzazione e la sensibilità alla pena, ritenuto che si trova lontano da casa e dagli affetti famigliari. Soprattutto, a incidere sulla pena vi è il lungo periodo di carcerazione preventiva sofferta, di cui quasi un anno trascorso in prigione in Spagna in vista dell'extradizione. In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi. IX) Retribuzione del difensore d'ufficio 115. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a

favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 116. La nota professionale dell'avv. DUF 1, adattata all'effettiva durata del dibattimento, ha trovato accoglimento così come esposta, per complessivi 10'468.05, comprensiva di onorario, spese e IVA. visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 305bis cifra 1 CP; 19 cpv. 1 e 2 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, nonché commessa agendo in parte come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra maggio 2013 e il 6 giugno 2014, a _____, _____, in Spagna e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, in parziale correatà con _____ e _____ e con terzi non identificati, senza essere autorizzato, acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato 1 Kg di cocaina; 1.2. ripetuto riciclaggio di denaro per avere, nel corso dell'anno 2013 e fino al 6 giugno 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località della Svizzera, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per avere fatto effettuare molteplici trasferimenti di denaro tramite i canali _____ e _____ in favore di conoscenti e di trafficanti di stupefacenti in Spagna, Olanda e Repubblica Dominicana, per un ammontare complessivo pari a CHF 8'961.21, sapendo che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell'atto d'accusa relativamente a 287 grammi di cocaina. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato. 5. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario CHF 9'106.30 spese CHF 586.35 IVA (8%) CHF 775.40 totale CHF 10'468.05 5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato

del Cantone Ticino l'importo riconosciuto al suo difensore d'ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali II

Presidente		La vicecancelliera	Distinta spese : Tassa di
giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta preliminare fr.
300.--	Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.	128.50 fr.	2'428.50 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.